

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 giugno 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 40.

Sostituzione dell'articolo 10 (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 41.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2008, n. 42.

Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse Pag. 6

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2008, n. 42.

Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo ..... Pag. 7

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
25 novembre 2008, n. 0322/Pres.

Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008. .... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 dicembre 2008, n. 0323/Pres.


Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008). .... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 dicembre 2008, n. 0325/Pres.

Modifiche al regolamento applicativo della «misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 059/Pres. del 12 febbraio 2008. .... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 dicembre 2008, n. 0333/pres.

Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività. .... Pag. 16



**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2008, n. 23.

**Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 «Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura”»** Pag. 26

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 62.

**Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008**..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 63.

**Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)**..... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2008, n. 64.

**Disposizioni in materia di personale degli enti e organismi dipendenti** ..... Pag. 37

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2008, n. 16.

**Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2007 - articolo 45 e articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13** ..... Pag. 37

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2008, n. 17.

**Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi** ..... Pag. 39

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2008, n. 18.

**Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche**..... Pag. 44

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 19.

**Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2009**..... Pag. 46

**REGIONE MOLISE**


LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 35.

**Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2007**..... Pag. 46

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2008, n. 15.

**Disciplina per l’attività di agriturismo** ..... Pag. 48



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 40.

**Sostituzione dell'articolo 10 (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 5 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 - Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.*

1. L'articolo 10 della legge regionale 28/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 — (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati). 1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con sede a Genova.

2. La Fondazione ha lo scopo di offrire, con tempestività e rapidità rispetto al bisogno, un'assistenza di natura economica e di sostegno psicologico-trattamentale per alleviare il disagio delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionale e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.

3. La Fondazione può intervenire quando il reato è avvenuto nel territorio regionale ovvero, nei casi in cui il reato è avvenuto fuori del territorio regionale, qualora le vittime siano cittadini residenti in Liguria.

4. La Fondazione pone in essere azioni finalizzate a rimuovere nell'immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui vengono a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato, fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico per brevi periodi ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall'assenza dal lavoro.

5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia accertata successivamente, la Fondazione chiederà la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. La Fondazione può chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche interessate.

6. La richiesta di intervento alla Fondazione è avanzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto o dal Sindaco del Comune di residenza della vittima.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo Statuto della Fondazione dopo aver sentito, anche agli effetti della partecipazione alla Fondazione stessa, gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento della Fondazione.

9. La Regione partecipa alla costituzione del Fondo di dotazione della Fondazione.

10. La Regione attribuisce alla Fondazione contributi per lo svolgimento di azioni specifiche a favore delle vittime di reati.

11. La Giunta, allo scopo di verificare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sottopone ogni due anni al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.»

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle Unità Previsionali di Base 1.102 «Spesa per l'attività di governo» e 1.202 «Politiche per la sicurezza e la tutela del cittadino».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 4 novembre 2008

BURLANDO

(Omissis).

09R0058

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 41.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 5 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.


*Stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 sono apportate variazioni per euro 835.613.741,13 in termini di competenza e per euro 269.857.647,37 in termini di cassa.

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2008 sono apportate variazioni per euro 830.958.741,13 in termini di competenza e per euro 269.857.647,37 in termini di cassa.



## Art. 3.

*Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2007*

1. Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2007 è determinato nell'importo di euro 1.354.912.060,22 ed è la risultante delle seguenti componenti positive:

## a) componenti positive:

con vincolo di destinazione statale	306.859.193,32
con vincolo di destinazione a programmi comunitari	81.064,77
ulteriore componente positiva	1.047.971.802,13
	1.354.912.060,22

b) componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio dell'esercizio 2007 (a dedurre):

componente negativa	115.163.972,35
saldo provvisorio contabile	1.239.748.087,87

2. Il saldo finanziario provvisorio di euro 1.354.912.060,22 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:

a) per euro 163.972,35 per la copertura di quota della componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio dell'esercizio 2007;

b) per euro 4.655.000,00 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) per la copertura di leggi regionali e progetti di legge già iscritti nei fondi speciali del bilancio 2007;

c) per euro 306.401.141,39 ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale 15/2002 per la reiscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2007 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione, di cui:

euro 261.397.346,16 già reiscritti con l'art. 9 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008);

euro 45.003.795,23 come specificato nell'art. 4;

d) per euro 539.116,70 ai sensi dell'art. 45, comma 5, della legge regionale 15/2002, per la reiscrizione di somme relative alla cancellazione di residui dichiarati perenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, di cui:

euro 220.833,34 già reiscritti con l'art. 9 della legge regionale 11/2008;

euro 318.283,36 come specificato nell'art. 4;

e) per euro 1.043.152.829,78 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità

## Previsionali di Base:

U.P.B.	1.101	per euro	25.276,06
U.P.B.	1.102	per euro	1.625.000,00
U.P.B.	1.103	per euro	2.000.000,00
U.P.B.	2.103	per euro	1.148.908,18
U.P.B.	2.104	per euro	116.577,67
U.P.B.	2.108	per euro	57.041,35

U.P.B.	2.110	per euro	43.023,00
U.P.B.	2.203	per euro	11.437.860,88
U.P.B.	2.204	per euro	2.287.784,85
U.P.B.	2.207	per euro	3.567,85
U.P.B.	2.211	per euro	409.899,15
U.P.B.	2.217	per euro	139.512,18
U.P.B.	3.201	per euro	2.364.292,00
U.P.B.	4.113	per euro	25.822,24
U.P.B.	4.205	per euro	82.575,25
U.P.B.	4.210	per euro	3.600,00
U.P.B.	7.203	per euro	2.200.000,00
U.P.B.	7.207	per euro	150.000,00
U.P.B.	9.103	per euro	107.356.832,36
U.P.B.	9.201	per euro	13.202.047,26
U.P.B.	10.101	per euro	12.500.000,00
U.P.B.	10.105	per euro	600.000,00
U.P.B.	10.205	per euro	2.000.000,00
U.P.B.	11.101	per euro	2.100.000,00
U.P.B.	11.103	per euro	10.220.000,00
U.P.B.	11.206	per euro	300.000,00
U.P.B.	12.101	per euro	50.000,00
U.P.B.	12.201	per euro	60.000,00
U.P.B.	12.203	per euro	700.000,00
U.P.B.	12.206	per euro	500.000,00
U.P.B.	13.207	per euro	2.000.000,00
U.P.B.	13.212	per euro	3.370.000,00
U.P.B.	14.201	per euro	4.000.000,00
U.P.B.	14.202	per euro	3.896.108,60
U.P.B.	14.204	per euro	500.000,00
U.P.B.	15.101	per euro	19.000,00,00
U.P.B.	15.202	per euro	1.200.000,00
U.P.B.	16.201	per euro	5.250.000,00
U.P.B.	17.101	per euro	250.000,00
U.P.B.	17.201	per euro	109.909,41
U.P.B.	17.202	per euro	1.610.000,00
U.P.B.	17.203	per euro	18.501,06
U.P.B.	18.104	per euro	1.400.000,00
U.P.B.	18.105	per euro	2.067.019,28
U.P.B.	18.107	per euro	3.135.000,00
U.P.B.	18.108	per euro	81.500.000,00
U.P.B.	18.110	per euro	601.596.671,15
U.P.B.	18.201	per euro	2.680.000,00
U.P.B.	18.204	per euro	100.000,00
U.P.B.	18.207	per euro	4.860.000,00
U.P.B.	18.208	per euro	148.000.000,00



## Art. 4.

*Reiscrizione in bilancio delle economie di spesa su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione*

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 15/2002 le somme relative ad economie di gestione 2007 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritte, per le medesime finalità, nell'importo di euro 45.003.795,23 alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

Area I				
U.P.B.	1.103	euro	182.690,19	182.690,19
Area II				
U.P.B.	2.109	euro	3.277,24	
U.P.B.	2.110	euro	12.301,64	
U.P.B.	2.211	euro	113.326,66	
U.P.B.	2.213	euro	12.050,88	
U.P.B.	2.215	euro	2.536.544,41	
U.P.B.	2.217	euro	- 7.250,00	2.670.250,83
Area IV				
U.P.B.	4.205	euro	56.519,40	
U.P.B.	4.211	euro	179.389,18	
U.P.B.	4.212	euro	6.300,00	
U.P.B.	4.216	euro	21.551,69	263.760,27
Area V				
U.P.B.	5.203	euro	75.746,45	75.746,45
Area VI				
U.P.B.	6.198	euro	1.458.225,14	
U.P.B.	6.199	euro	2.474.693,95	
U.P.B.	6.201	euro	4.721.623,28	
U.P.B.	6.301	euro	13.922.377,77	
U.P.B.	6.302	euro	12.319.491,14	34.896.411,28
Area VII				
U.P.B.	7.107	euro	-30.000,01	
U.P.B.	7.205	euro	890.770,42	
U.P.B.	7.207	euro	64.615,88	925.386,29
Area VIII				
U.P.B.	8.102	euro	16.740,00	
U.P.B.	8.201	euro	2.302.175,04	
U.P.B.	8.202	euro	31.947,00	
U.P.B.	8.203	euro	64.800,32	2.415.662,36
Area IX				
U.P.B.	9.103	euro	2.638,12	2.638,12
Area X				
U.P.B.	10.101	euro	755.106,88	755.106,88
Area XI				
U.P.B.	11.104	euro	9.066,75	9.066,75
Area XIII				
U.P.B.	13.105	euro	120.458,39	
U.P.B.	13.203	euro	40.928,17	
U.P.B.	13.205	euro	100.190,23	

U.P.B.	13.207	euro	354.846,86	616.423,65
Area XIV				
U.P.B.	14.202	euro	461.688,25	461.688,25
Area XV				
U.P.B.	15.202	euro	532.696,70	532.696,70
Area XVII				
U.P.B.	17.201	euro	-36.590,21	
U.P.B.	17.204	euro	6.995,00	-29.595,21
Area XVIII				
U.P.B.	18.111	euro	1.077.884,97	
U.P.B.	18.204	euro	147.977,45	1.225.862,42

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, della l.r. n. 15/2002 la somma di euro 318.283,36, derivante dalla cancellazione di residui dichiarati perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, è reiscritta nello stato di previsione della spesa:

per le medesime finalità:

Area II				
U.P.B.	2.215	euro	35.395,04	35.395,04

ai fini della restituzione allo Stato:

Area II				
U.P.B.	18.111	euro	282.888,32	282.888,32

3. L'allocazione in bilancio delle economie di spesa della gestione 2007 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione, reiscritte in via anticipata ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 11/2008, è modificata con riferimento alle seguenti U.P.B. come segue:

U.P.B.	18.102	euro	0,00	anziché euro 300.000,00
U.P.B.	18.202	euro	300.000,00	anziché euro 0,00

## Art. 5.

*Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2008*

1. Il quadro generale riassuntivo e gli allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (legge regionale n. 11/2008) sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

## Art. 6.

*Dimostrazione del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007*

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 15/2002, è allegata alla presente legge la dimostrazione del saldo finanziario al 31 dicembre 2007 che sostituisce il saldo finanziario presunto.



## Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 novembre 2008

BURLANDO

09R0059

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2008, n. 42.

**Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 17 del 26 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l'anno 2009*

1. Per l'anno 2009, in fase di prima applicazione del nuovo sistema, la verifica dei risultati e la valutazione della dirigenza generale e della dirigenza sono svolti secondo i criteri e le modalità definiti con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale da parte dei soggetti ivi individuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2008 le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi dei dirigenti generali e dei dirigenti per l'anno 2009, distinti per Direzioni e Dipartimenti.

## Art. 2.

*Risorse decentrate*

1. A decorrere dall'anno 2008 le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000,00 euro con carattere di certezza, stabilità e continuità.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato della vice dirigenza.

3. Ai vice dirigenti è attribuita la retribuzione di posizione fino alla misura massima stabilita per le posizioni delle alte professionalità dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto «Regioni - Autonomie Locali» vigenti nel tempo. La retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento della retribuzione di posizione in godimento.

4. La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti, secondo gli esiti del sistema di valutazione previsto per i titolari di alta professionalità.

## Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)*

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 22/2007:

a) commi 3 e 4 dell'art. 28;

b) commi 12 e 13 dell'art. 33.

## Art. 4.

*Modifica alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni)*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24/2008 le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

## Art. 5.

*Modifica alla legge regionale 1° gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)*

1. All'art. 55, comma 2, della legge regionale n. 1/2007 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinque giorni».

## Art. 6.

*Modifica alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziativa e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse)*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 14/1996 è abrogato.

## Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008).*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2008 le parole: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2008».

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2008 le parole: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2008».


3. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 9/2008 dopo le parole: «da effettuarsi sulla base» sono inserite le seguenti: «del piano finanziario attuativo ovvero».

## Art. 8.

*Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008).*

1. La disposizione di cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 9/2008, riguardante la riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia, deve intendersi applicabile per l'intero anno d'imposta, indipendentemente dal momento in cui la condizione richiesta (presenza di almeno quattro figli a carico) si è verificata nel corso dell'anno solare.

2. La medesima riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia si deve intendere spettante ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al genitore affidatario o ad entrambi qualora siano congiuntamente affidatari dei figli.



## Art. 9.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale).

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 20/2004 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

## Art. 10.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006)

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2006 le parole: «Il Presidente del Consiglio regionale» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2006 sono aggiunte le parole: «ed a disposizione del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria».

## Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

1. All'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 38/1990 dopo le parole: «la Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, il Presidente del Consiglio regionale».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1990 è inserito il seguente:

«2-bis. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'art. 7, e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

3. I commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1990 sono soppressi.

## Art. 12.

*Criteri di ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale per l'anno 2008*

1. Per l'anno 2008 le risorse iscritte in bilancio al capitolo della spesa U.P.B. 06.101, CAP. 3120, ad oggetto «Trasferimento della quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione attribuita alle Regioni per finanziare il trasporto pubblico locale - legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 298», vengono ripartite tra le aziende liguri operanti nel trasporto pubblico locale su gomma con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento dell'importo secondo il peso percentuale dei chilometri di servizio pianificati;

b) il 50 per cento dell'importo secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate.

2. I pesi percentuali di cui al comma 1 sono riportati nel Programma Servizi Pubblici Locali per il triennio 2006-2008, capitolo 10, paragrafo «I criteri di ripartizione» punti 2a) e 2b).

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2008, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa alla U.P.B. 18.101 «Risorse umane».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. Al bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010, approvato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 aprile 2008, n. 11 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008) sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di Previsione dell'Entrata:

U.P.B.1.1.1 - «Imposte»

2008	2009	2010
—	+ 16	+ 16

Stato di Previsione della Spesa:

U.P.B. 18.108 - «Fondo perenti di parte corrente»

2008	2009	2010
—	+ 16	+ 16

## Art. 14.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 novembre 2008

BURLANDO

(Omissis).

09R0060

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2008, n. 42.

**Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 18 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2740 del 28 luglio 2008;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 22-bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali riconosciuti nei piani delle zone di pericolo. A questo scopo vengono individuati gli interventi, nonché le misure di difesa ammissibili nelle zone esposte a pericolo idrogeologico.

2. Il presente regolamento detta altresì la procedura per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali per quelle aree che non costituiscono zone di pericolo idrogeologico e anche per le aree non indagate nei piani delle zone di pericolo, in quanto al momento del-



l'indagine non sussistono e non sono previsti impianti o attività potenzialmente in pericolo o dalle quali possa scaturire pericolo per impianti che si trovino al di fuori di esse.

3. Le norme del presente regolamento non si applicano per le piste da sci ai sensi della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e funivie di cui legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni generali*

1. I processi naturali che determinano i tipi di pericolo idrogeologico sono rappresentati da frane, pericoli idraulici e valanghe.

2. Le zone esposte a pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo, vengono classificate in tre gradi di pericolosità idrogeologica:

- a) Zona H4 - pericolo molto elevato;
- b) Zona H3 - pericolo elevato;
- c) Zona H2 - pericolo medio.

3. Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di zone pericolose di diversa tipologia o di diverso grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive.

4. Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale dovuto a eventi naturali.

#### Art. 3.

##### *Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone esposte a pericolo idrogeologico*

1. Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove non si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 sono consentiti i seguenti interventi senza ulteriore verifica:

a) la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione, se l'area rientra nel grado di studio per la categoria a delle direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio specifico, di seguito denominate direttive;

b) la realizzazione di strutture all'aperto o di infrastrutture, nonché gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e), nel caso l'area rientri nel grado di studio per la categoria b delle direttive.

2. Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 gli interventi possono essere approvati dagli organi competenti ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché ai sensi dell'art. 9, comma 3, purché siano tali da:

a) migliorare o almeno non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l'equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio;

b) non interferire con la sistemazione definitiva delle zone soggette a pericolo e nemmeno con i provvedimenti previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

3. Nelle zone non indagate nei piani delle zone di pericolo sono assoggettati alla preventiva verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico di cui all'art. 10 ed alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 11 tutti gli interventi, ad eccezione di quelli per:

a) la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;

c) la realizzazione degli impianti di cui alla categoria c delle direttive.

4. La realizzazione di edifici o di impianti nei quali è prevista la costante presenza umana deve essere comunque sottoposta ad analisi secondo il grado di studio per la categoria a delle direttive.

#### Art. 4.

##### *Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato (H4).*

1. Nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente, senza aumenti di superficie utile o di volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico, i seguenti interventi:

a) demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché sia tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli edifici;

c) restauro e risanamento conservativo degli edifici, purché siano tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli edifici;

d) provvedimenti per mitigare la vulnerabilità di edifici e altre costruzioni. Nelle zone di pericolo idraulico molto elevato è consentita negli edifici esistenti la realizzazione di superficie utile all'esterno dell'area interessata dal pericolo in misura non superiore a quella esposta all'allagamento, purché contestualmente siano dismesse le stesse superfici esposte e sia effettuata una verifica strutturale sulla tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti;

e) adeguamento igienico-sanitario degli edifici necessano per l'osservanza di obblighi posti da disposizioni di legge o per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d'uso;

f) sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;

g) trasformazione, nei casi previsti dalla legge, della destinazione d'uso degli immobili, purché ne limiti l'eventuale presenza umana o il danno potenziale alle strutture.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l'adeguamento di edifici esistenti alle norme di legge o di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell'incolumità pubblica, anche con la realizzazione dei volumi tecnici indispensabili ed applicando l'art. 77 della legge.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d) è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'art. 11.

#### Art. 5.

##### *Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico elevato (H3)*

1. Nelle zone di pericolo idrogeologico elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati nell'art. 4, nonché gli interventi di seguito indicati:

a) demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici;

b) aumenti della cubatura fuori terra esistente, purché aumentino la sicurezza degli edifici;

c) realizzazione di parcheggi ai sensi dell'art. 124 della legge, purché collocati nel sottosuolo;


d) realizzazione di volumi interrati con funzione accessoria agli edifici, ai sensi dell'art. 23 del decreto del presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5;

e) realizzazione di altri tipi di manufatti non qualificabili come cubatura fuori terra, che abbiano comunque destinazioni d'uso e caratteristiche tali da non creare pericoli e da non subire potenzialmente danni rilevanti;

f) nuove costruzioni nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati, purché non risultino incrementata l'esposizione al pericolo;

g) nuove costruzioni ed ampliamenti, esclusivamente nelle aree di pericolo di slittamento di neve (GS) di cui alle direttive, purché non risultino incrementata l'esposizione al pericolo.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a g), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'art. 11, in modo che sia garantito, ai sensi delle direttive, il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore.



## Art. 6.

*Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico medio (H2)*

1. Nelle zone di pericolo idrogeologico medio sono consentiti sul patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati negli articoli 4 e 5, nonché i seguenti interventi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) aumenti della cubatura urbanistica esistenti ammissibili sulla base di leggi, regolamenti o strumenti urbanistici vigenti;
- c) cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti sia all'interno che all'esterno dei centri edificati, purché compatibili con le condizioni di pericolo;
- d) realizzazione, nelle sedi delle aziende agricole, dei fabbricati rurali necessari per la conduzione dell'azienda agricola e dei volumi residenziali ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 7, della legge.

2. È consentita la previsione di nuove zone edificabili nelle aree di pericolo idrogeologico medio, previa ponderazione degli interessi coinvolti ed esame d'idonee alternative.

3. La realizzazione di strutture ed impianti nei quali è prevista la concentrazione di persone, nonché di strutture ai sensi dell'art. 22-ter della legge non è ammessa.

4. Nelle zone di pericolo idrogeologico medio i cambiamenti di destinazione d'uso dei fabbricati rurali non appartenenti alla sede aziendale del maso ed esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola sono consentiti limitatamente ai lotti interclusi ed alle aree libere di frangia. Lo spostamento e la ricostruzione in sede diversa degli stessi fabbricati, sempre all'interno delle medesime zone di pericolo idrogeologico medio, sono consentiti a condizione che la nuova sede sia un lotto intercluso o un'area libera di frangia.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), e di cui ai commi 2 e 4, è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'art. 11. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere da a) a g), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'art. 11, in modo che sia garantito, ai sensi delle direttive, il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore.

## Art. 7.

*Interventi consentiti sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche nelle zone di pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2).*

1. In tutte le zone perimetrate a pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio sono consentiti

sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) adeguamenti richiesti per ragioni di sicurezza di esercizio o da norme provinciali o statali;
- c) adeguamenti finalizzati all'acquisizione di innovazioni tecnologiche;
- d) ampliamenti, ristrutturazioni e nuove realizzazioni nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato, solo in riferimento a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e non delocalizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee misure, anche temporanee, di riduzione dei danni potenziali;
- e) ampliamenti, ristrutturazioni e nuove realizzazioni nelle zone di pericolo idrogeologico elevato e medio, purché risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee misure, anche temporanee, di riduzione dei danni potenziali.

2. Nelle sole zone di pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato la realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettere b), d) ed e), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'art. 11, che deve essere approvata dagli uffici provinciali competenti.

3. La realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettera c), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica solo se le innovazioni tecnologiche introdotte comportano un aumento della capacità di servizio dell'infrastruttura stessa.

## Art. 8.

*Opere di sistemazione, di difesa, di bonifica, di riqualificazione ambientale*

1. Per la messa in sicurezza e la riduzione dei danni potenziali a persone e beni sull'intero territorio provinciale sono consentiti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, i seguenti interventi:

- a) bonifica, sistemazione e realizzazione di opere di difesa attiva e passiva;
- b) sistemazione e riqualificazione ambientale dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali, purché idonee a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona e delle cenosi di vegetazione riparia;
- c) interventi urgenti disposti dalle competenti autorità provinciali in caso di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di difesa.

## Art. 9.

*Impianti sportivi ed impianti per il tempo libero*

1. Gli impianti sportivi e gli impianti per il tempo libero, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che si trovino in zone di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, sono da sottoporre alla verifica di compatibilità idrogeologica e idraulica di cui all'art. 11. Tramite tale verifica devono essere fissati idonei provvedimenti e prescrizioni, anche di carattere temporaneo, che assicurino, ai sensi delle direttive, il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore. L'attuazione di tali provvedimenti deve avvenire entro un termine massimo di dodici mesi dall'approvazione del piano delle zone di pericolo. Ove, entro tale termine, non fossero attuati tali provvedimenti tesi a garantire la necessaria sicurezza, i tratti interessati dagli impianti devono essere chiusi e spostati o deve essere ripristinata la destinazione originaria.

2. Per la nuova individuazione e la modifica di impianti sportivi e di impianti per il tempo libero, compresi gli edifici annessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

## Art. 10.


*Verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico*

1. Ove richiesto dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa contestuale verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico, di seguito denominata verifica di pericolo. L'elaborazione di questa verifica è a spese del proprietario o gestore in questione.

2. La verifica di pericolo è da effettuare, ai sensi delle direttive, in aree non indagate come anche per interventi per cui è richiesta una verifica approfondita per passare dal grado di studio per la categoria b a quello per la categoria a. Per l'approvazione della verifica di pericolo si applica il procedimento di cui art. 22-bis, comma 3, della legge. L'approvazione della verifica di pericolo vale come modifica del piano delle zone di pericolo per l'area indagata.

3. Le verifiche di pericolo devono tenere conto di quanto previsto dai piani territoriali, urbanistici e di settore in vigore o adottati e devono essere corredate da cartografia in scala opportuna secondo le indicazioni di cui alle direttive.

4. Le verifiche di pericolo possono essere elaborate da professionisti iscritti agli albi professionali degli ingegneri, dei geologi o dei dottori agronomi e forestali. Si applica a tal fine la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. Le verifiche di pericolo possono essere inoltre elaborate da dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati nel profilo professionale corrispondente.



## Art. 11.

*Verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica*

1. Ove richiesto dal presente regolamento, i pro-getti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa contestuale verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano altresì la conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e beni. L'elaborazione di questa verifica, relativa all'oggetto, è a spese del proprietario o gestore in questione.

2. La verifica di compatibilità può essere effettuata solo per progetti nelle zone già indagate nella relativa categoria di grado di studio. Essa stabilisce la compatibilità del progetto con i pericoli rilevati dalla carta delle zone di pericolo del comune e deve essere predisposta ai sensi delle direttive. Con la verifica di compatibilità devono essere date indicazioni vincolanti relative a:

- a) valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti ed uso del suolo attuale e programmato;
- b) esistenza di elementi vulnerabili e gravità dei danni potenziali;
- c) valutazione delle misure di sicurezza necessarie;
- d) garanzia che non siano cagionati danni o rischi maggiori a terzi.

3. Le verifiche di compatibilità devono tenere conto di quanto previsto dai piani territoriali, urbanistici e di settore in vigore o adottati e, se del caso, devono essere corredate da cartografia in scala opportuna, secondo le indicazioni di cui alle direttive.

4. Le verifiche di compatibilità possono essere elaborate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata, nonché da dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati nel profilo professionale corrispondente.

5. I risultati della verifica di compatibilità sono vincolanti per l'approvazione o l'autorizzazione dell'opera da parte dell'autorità competente.

6. La verifica di compatibilità non sostituisce la valutazione d'impatto ambientale, le relazioni ed altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto promotore da norme provinciali o statali.

## Art. 12.

*Delocalizzazione ed altri provvedimenti*

1. Le costruzioni che si trovino nel verde agricolo in zone di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato possono essere delocalizzate in altra sede ai sensi dell'art. 107, commi 13, 13-bis e 13-ter, della legge, ove non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile, anche con diversi provvedimenti temporalmente distribuiti, garantire il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore. Ove la delocalizzazione in altra sede non è possibile, il sindaco competente predispone piani di emergenza in conformità alle disposizioni in materia di protezione civile. Nell'ambito di una pianificazione congiunta di protezione civile tra comuni confinanti possono essere adottati, in casi motivati, provvedimenti che ricadono anche sul territorio del comune confinante.

2. Le strutture esistenti all'aperto che non sono considerate nell'art. 9 e che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono ubicate nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposte alla verifica di compatibilità di cui all'art. 11. Tramite tale verifica devono essere fissati, in conformità alle disposizioni e alla pianificazione in materia di protezione civile, provvedimenti e prescrizioni che assicurino, ai sensi delle direttive, il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore.

## Art. 13.

*Abrogazioni e norme transitory*

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, sono abrogati.

2. Fino all'approvazione del piano delle zone di pericolo di cui all'art. 22-bis, commi 2, 3 e 4, della legge continuano ad applicarsi i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, abrogati con il comma 1 del presente articolo, ma comunque non oltre la scadenza di cui all'art. 22-bis, comma 2, della legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 agosto 2008

DURNWALDER

(Omissis).

08R0606

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
25 novembre 2008, n. 0322/Pres.

**Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2008)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria»;

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008 che istituisce il «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi» per le seguenti finalità:

- a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
- b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale le disponibilità del Fondo sono ripartite nel seguente modo:

- a) il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'articolo 10, lettere a), b) e c);
- b) il 40 per cento all'Associazione di cui all'articolo 19, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando almeno il 50 per cento della disponibilità alle attività di gestione faunistico-ambientale;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale il Fondo è ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale;



Visto altresì l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2008 che prevede l'individuazione con regolamento dei criteri di ripartizione del Fondo tra le Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della citata legge regionale 6/2008;

Visto l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale, sino al riconoscimento dell'Associazione, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008 sono svolte dalle Province;

Visto il Programma operativo di gestione 2008 e, in particolare, la variazione n. 3 approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1425, che, con riferimento ai capitoli 4258 e 4248 di cui all'allegato sub 8, autorizza, con decorrenza dall'anno 2008, la spesa per lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), e ciò ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008;

Considerato che, per l'esercizio delle suddette funzioni, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), devono essere integralmente ripartite tra le Province;

Visto l'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi del quale il Consiglio delle Autonomie locali esprime l'intesa sugli schemi di regolamenti concernenti i criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2188, con la quale è stato approvato in via preliminare il testo del regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, nel testo allegato alla deliberazione medesima quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'acquisizione dell'intesa del Consiglio delle Autonomie locali prevista dall'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 1/2006;

Visto l'estratto del processo verbale n. 36/2008 della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 12 novembre 2008;

Preso atto che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 12 novembre 2008, ha espresso l'intesa sulla schema di regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con la deliberazione 2188/2008;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2482;

Decreta:

1. È emanato il regolamento denominato «Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento individua i criteri di ripartizione fra le Province delle disponibilità del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi», di seguito denominato Fondo, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della medesima legge.

2. Il presente regolamento individua altresì i criteri di ripartizione fra le Province delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 6/2008 per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della medesima legge.

Art. 2.

*Criteri di ripartizione del Fondo*

1. Il 60 per cento delle disponibilità del Fondo è così suddiviso:

a) il 10 per cento della disponibilità complessiva, in parti uguali fra le Province;

b) una quota non inferiore all'80 per cento della disponibilità complessiva, in base alla percentuale determinata dalla media ponderata della superficie territoriale della Provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e, infine, del numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia della Provincia;

c) l'eventuale residua disponibilità è ripartita, per metà, tra le Province in proporzione agli interventi effettuati per la prevenzione e, per metà, in base al rapporto percentuale tra i danni indennizzati da ciascuna Provincia e quelli complessivamente denunciati, come evidenziati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2008.

2. Il 40 per cento delle disponibilità del Fondo è così suddiviso:

a) il 10 per cento della disponibilità complessiva, in parti uguali fra le Province;

b) il 90 per cento della disponibilità complessiva, in base alla percentuale determinata dalla media ponderata della superficie territoriale della Provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e, infine, del numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia della Provincia.

3. Il calcolo della media ponderata di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), è effettuato utilizzando i seguenti parametri:

a) 20 per la superficie territoriale di ciascuna Provincia;

b) 15 per la superficie agricola utilizzata;

c) 30 per la superficie destinata a seminativi;

d) 5 per la superficie non boscata;

e) 5 per l'estensione della rete stradale;

f) 10 per la popolazione residente;

g) 15 per il numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia della Provincia.



## Art. 3.

*Assegnazione delle risorse finanziarie*

1. L'assegnazione alle Province delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, è disposta annualmente, in un'unica soluzione e nei limiti delle disponibilità del bilancio, con decreto del Direttore del Servizio regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna.

2. La Regione assegna le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, successivamente all'invio, a cura delle Province, della relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2008.

3. Le Province destinatarie delle assegnazioni connesse al conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, scrivono le risorse ricevute nei propri bilanci per il finanziamento delle attività correlate alle funzioni medesime. Le quote assegnate non sono soggette a rendicontazione.

4. L'assegnazione alle Province delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, è disposta, in via anticipata, con le modalità di cui al comma 1. Le quote assegnate sono soggette alla rendicontazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui l'assegnazione si riferisce. Le Province provvedono nello stesso termine a restituire all'Amministrazione regionale la parte di assegnazione non rendicontata.

## Art. 4.

*Destinazione delle risorse finanziarie*

1. Le Province destinano una quota non inferiore al 70 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1, all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 6/2008.

2. Le Province destinano una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, alle attività di gestione faunistico - ambientale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 6/2008.

## Art. 5.

*Rinvio dinamico*

1. Il rinvio a leggi regionali operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente*: TONDO

09R0057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 dicembre 2008, n. 0323/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia Suppl. ord. n. 28 del 15 dicembre 2008)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di interventi, per le finalità dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modifiche, concordati con la medesima, e in particolare, rivolti all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale;

Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza stabilita dall'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 e dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 20, laddove il successivo comma 21 espressamente disponeva che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di esecuzione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di emanare un apposito regolamento di esecuzione anche per il predetto art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, i cui interventi e contributi sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008;

Visto che il sopraccitato art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30/2007 fa espresso riferimento alle iniziative previste dall'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale nell'ambito della programmazione di settore, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo medesimo;

Vista la delibera CIPE n. 74 del 3 agosto 2007 di approvazione del «Primo programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009» adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 3 agosto 2007;

Atteso che la citata delibera del CIPE approva il programma con la relativa ripartizione dei fondi per settore d'intervento riportata nella tabella allegata deliberazione stessa;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee, internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 23 aprile 2008, concernente la disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché visti gli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» della Commissione Europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C, n. 84, del 3 aprile 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;



Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 736/2008, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, purché sia inviata la sintesi delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, del medesimo Regolamento 736/2008, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e sul sito Internet della Commissione;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2, del sopra citato regolamento (CE) n. 736/2008, al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentato, lo Stato membro garantisce che il testo integrale per la concessione della misura di aiuti sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2008, n. 2390;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, al momento dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentato, viene trasmessa alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, predisposta secondo il modello di cui all'allegato I del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e viene garantita la pubblicità del testo integrale per la concessione della misura di aiuti.

4. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura regionale per l'attuazione di programmi di attività, in esecuzione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, «Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008» ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21».

Art. 2.

*Interventi finanziabili*

1. Gli interventi di cui all'art. 1 perseguono le finalità di cui art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. I programmi di attività sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso intese di programma. Le intese di programma sono finalizzate a definire linee guida di promozione della salvaguardia e dello sviluppo per una gestione sostenibile delle risorse ittiche e biologiche, mediante la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione in un contesto di sostenibilità ambientale e, in particolare, rivolte all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale.

Art. 4.

*Iniziativa ammissibili a contributo*

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del serie C n. 84 del 3 aprile 2008.

2. Le iniziative medesime sono finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca e previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. Le iniziative finanziabili sono le seguenti:

a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa e del territorio regionale, disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine, salmastre e dolci;

b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per un approccio integrato tra operatori pubblici e privati e tra diversi settori economici;

c) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni locali di specie attualmente economicamente secondarie;

d) programmi per la valorizzazione della produzione locale e di sviluppo commerciale delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle strutture organizzate quali le cooperative, le organizzazioni di produttori, i consorzi di gestione della piccola pesca costiera in parallelo con la rete commerciale esistente, favorendo, in particolare, le iniziative che promuovono la cucina marinara di qualità e che permettono lo sviluppo delle attività imprenditoriali collaterali;

e) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualità del prodotto, di certificazione del processo produttivo ovvero di un sistema di ecogestione e audit;

f) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale degli operatori.

Art. 5.

*Intese di programma tra l'Amministrazione regionale e le associazioni*

1. I programmi di attività di cui all'art. 4, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, sono presentati congiuntamente dalle associazioni interessate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio pesca e acquacoltura,



via Sabbadini, 31 - 33100 Udine, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I programmi medesimi sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il Servizio pesca e acquacoltura.

3. I programmi si articolano in azioni che concorrono al perseguimento delle finalità del presente regolamento e assicurano una ricaduta territoriale delle iniziative consentendo la misurabilità degli impatti e dei risultati delle specifiche iniziative mediante idonei indicatori.

4. La durata massima dei programmi è di dodici mesi dalla data di sottoscrizione delle intese di cui al comma 1.

5. I programmi di attività sono realizzati con la responsabilità e con l'autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni.

6. L'attività svolta dalle associazioni è a favore di tutti gli operatori e le imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo, ed è totalmente gratuita.

#### Art. 6.

##### *Valutazione dei programmi*

1. La valutazione dei programmi è effettuata dal Servizio sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) compatibilità del programma con il campo di applicazione di cui all'art. 1;

b) coerenza dell'iniziativa in relazione alle finalità e agli obiettivi fissati dall'art. 4 e concorrenti alle iniziative finanziate in attuazione del decreto ministeriale 3 agosto 2007 (1° Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura);

c) rispondenza ai requisiti individuati all'art. 5;

d) congruità delle voci di spesa previste.

#### Art. 7.

##### *Spese ammissibili*

1. Le spese previste dai programmi di cui all'art. 4 e ammissibili a contributo sono:

a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi, ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi;

b) costi di informazione e comunicazione relativi alle finalità dei programmi, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;

c) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

d) spese generali.

2. Le spese generali di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse fino a un massimo del 12 per cento del costo complessivo dei programmi presentati, sono direttamente connesse all'esecuzione dei programmi medesimi e riguardano:

a) affitto degli uffici;

b) spese di telefonia, elettricità e riscaldamento;

c) noleggio e ammortamento di mobili ed attrezzature degli uffici;

d) oneri finanziari;

e) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione delle intese di cui all'art. 5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste dalle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 di cui al decreto direttorio n. 593 del 24 ottobre 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

#### Art. 8.

##### *Modalità di erogazione del contributo*

1. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività ed è erogabile dopo l'approvazione delle intese di programma di cui al comma 1 dell'art. 5.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari al 110% della somma da erogare. La garanzia fidejussoria è svincolata successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo.

3. Le associazioni beneficiarie presentano al Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali una relazione tecnica semestrale attestante l'attività svolta e, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste dai programmi.

#### Art. 9.

##### *Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a sostegno delle medesime spese.

#### Art. 10.

##### *Regime di aiuti*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 201, del 30 luglio 2008.

2. Ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 736/2008, i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento rispettano, durante il periodo della concessione dell'aiuto, le norme della politica comune della pesca e nel caso tali norme non siano rispettate, l'aiuto percepito dovrà essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

#### Art. 11.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.


#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0010



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 dicembre 2008, n. 0325/Pres.

**Modifiche al regolamento applicativo della «misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 059/Pres. del 12 febbraio 2008.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della  
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2008)

#### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 del Consiglio del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) 1698/2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante la disciplina di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze degli interventi agroambientali attuati a norma del regolamento (CEE) 2078/92;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del regolamento (CE) della Commissione n. 445/2002;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007 con le quali rispettivamente si approva e si prende atto del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) e nel quale veniva disciplinata la misura 211;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 20 marzo 2008, n. 1205 recante «Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» ed in particolare l'art. 15 che demanda alle Regioni l'individuazione con proprio provvedimento delle fattispecie di violazione di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazioni entro i criteri dettati dal medesimo decreto ministeriale;

Atteso che in osservanza del citato decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205 è stato acquisito il parere dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore AGEA);

Visto il «Regolamento applicativo della “misura 211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 059/Pres. ed in particolare l'art. 15 «Riduzioni ed esclusioni»;

Atteso che l'art. 15 del sopracitato «Regolamento applicativo della “misura 211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» deve essere riformulato conformandosi ai requisiti dettati con il sopra citato decreto ministeriale 20 marzo 2008 n. 1205;

Atteso che si è provveduto alla diramazione del testo del regolamento recante «Modifiche al regolamento applicativo della “misura 211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» alle Direzioni centrali competenti ai sensi della circolare 4/SG/2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2481 con la quale la Giunta medesima ha approvato le «Modifiche al regolamento applicativo della “misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 059/Pres. del 12 febbraio 2008», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali», approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento applicativo della “misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 059/Pres. del 12 febbraio 2008», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Modifiche al regolamento applicativo della «Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane» del programma di sviluppo rurale 2007-2008 della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del presidente della Regione n. 059/Pres. del 12 febbraio 2008.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 59/2008*

1. Il comma 2, dell'art. 15, del decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008 n. 59/2008 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento (CE) 1975/2006 e dal decreto ministeriale 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) e con riferimento ai gruppi colturali di cui all'art. 5, comma 4 vengono applicate le riduzioni degli aiuti in conseguenza del verificarsi dei relativi inadempimenti come individuati nell'allegato D.»

Art. 2.

*Inserimento dell'allegato D al decreto del Presidente della regione n. 59/2008*

1. Al decreto del Presidente della regione n. 59/2008 è aggiunto infine l'allegato D al presente regolamento.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

**09R0045**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
11 dicembre 2008, n. **0333/pres.**

**Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 19 maggio 1998, n. 10 e successive modifiche recante norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, la quale prevede che:

le finalità di riconoscimento e di rispetto dei diritti delle persone anziane, la promozione e la valorizzazione del loro ruolo, si realizzano, in particolare, attraverso l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione sociosanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi che queste persone esprimono;

la Regione adotta appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti, tra l'altro: i criteri organizzativi e gli standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti; la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;

Vista la legge regionale n. 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali» la quale all'art. 4 prevede che la Giunta regionale stabilisca i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale», la quale stabilisce:

all'art. 8, comma 2, che la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;

all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definita la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie nonché le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

all'art. 31, comma 8, che le strutture sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2441;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento è finalizzato:

a) alla riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani esistenti, nell'ottica del miglioramento della qualità dell'offerta residenziale, del perseguimento dell'omogeneità territoriale e della riqualificazione del sistema residenziale per quanto attiene alle capacità assistenziali;

b) alla definizione dei requisiti minimi e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani.

2. Il presente regolamento, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 6, comma c), punti 1) e 2) della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, in tema di individuazione di criteri organizzativi e di standard minimi dei servizi territoriali e di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 31 marzo 2006, n. 6, in tema di autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale, definisce:

a) i profili di bisogno delle persone residenti nelle strutture residenziali per anziani esistenti e di nuova realizzazione;

b) le tipologie di strutture residenziali per anziani e le tipologie di nucleo strutturale;

c) i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione di personale, relativi alle tipologie di struttura residenziale e di nucleo strutturale, al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali per anziani esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e al fine dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di quelle di nuova realizzazione.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. Il presente regolamento, in conformità alle previsioni della legge regionale n. 10/98 e della legge regionale n. 6/06 e al fine della definizione di una rete di strutture residenziali per anziani accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale, nonché, in coerenza con il piano attuativo di massima del processo di riqualificazione del sistema residenziale per gli anziani, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1378 (legge regionale n. 10/98 art. 6. Avvio del processo di riqualificazione del sistema residenziale per anziani e approvazione del documento descrittivo del processo), intende conseguire i seguenti obiettivi:

a) assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando dipendente nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana, una risposta residenziale coerente ai bisogni espressi dalla medesima;

b) avviare un processo di riqualificazione della rete residenziale esistente, articolata secondo diversi livelli di intensità e complessità richiesti dall'intervento assistenziale, tenendo conto del fabbisogno residenziale complessivo regionale di posti letto per profilo di bisogno;

c) definire una rete di strutture residenziali qualificate, maggiormente integrate con il sistema dei servizi sociosanitari territoriali, al fine di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane;

d) promuovere tra gli operatori la cultura della valutazione multidimensionale e della progettazione personalizzata;

e) attribuire alle Aziende per i servizi sanitari regionali una maggiore partecipazione e responsabilità del sistema residenziale per gli anziani, anche mediante il raccordo con i Servizi sociali dei Comuni e con gli Enti gestori delle strutture residenziali.

Art. 3.

*Ambito applicativo*

1. Il presente regolamento disciplina:

a) la riqualificazione delle strutture residenziali esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, destinate all'accoglimento di persone anziane e autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. (Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 19 maggio 1988, n. 33), del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 0420/Pres. (Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 18 aprile 1997, n. 19), nonché della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612 (legge regionale n. 4/2001, art. 4, comma 73. Direttive generali relative alle residenze per anziani non autosufficienti gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della legge regionale n. 19/97);

b) la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, la trasformazione o il trasferimento delle strutture residenziali esistenti per anziani e di quelle di nuova realizzazione

2. Il presente regolamento non si applica alle strutture residenziali gestite da Enti religiosi e destinate esclusivamente all'accoglimento di personale religioso.

Art. 4.

*Profili di bisogno delle persone residenti in strutture residenziali*

1. Le persone residenti in strutture residenziali sono suddivise, sulla base dei loro bisogni, nei sei profili sotto indicati:

- a) profilo A star;
- b) profilo A;
- c) profilo B;
- d) profilo C;
- e) profilo D;
- f) profilo E.

2. I profili di bisogno, di cui al comma 1, sono correlati all'omogeneo assorbimento di risorse sanitarie ed assistenziali classificato secondo il sistema Resource Utilization Groups III (RUG III) i cui gruppi sono generati dalla versione informatizzata (software e-GENe-Sys) dello strumento di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2147 (L. R. 10/98, art. 4, comma 2 - adozione del sistema di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG a valere su tutto il territorio regionale). Contestualmente alla definizione degli indirizzi per una presa in carico adeguata delle persone con problemi di demenza nelle residenze per anziani, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2008, n. 126 (Indirizzi per l'elaborazione di un piano organico di intervento per la riorganizzazione del sistema dei servizi a favore delle persone anziane) sono definiti gli ulteriori strumenti di valutazione da utilizzare per la corretta attribuzione del profilo D.

3. La descrizione dei profili di bisogno, di cui al comma 1, è contenuta nell'Allegato A.

Art. 5.

*Definizione di nuclei strutturali e tipologie di nucleo*

1. Al fine di fornire adeguate risposte, coerenti con i profili di bisogno delle persone residenti nelle strutture residenziali, identificati all'art. 4, le strutture residenziali medesime devono essere articolate in nuclei strutturali.



2. Per nucleo strutturale si intende un'area distributiva autonoma di degenza collocata su uno stesso piano dell'edificio sede della struttura residenziale, con specifiche caratteristiche strutturali e dotazioni strumentali.

3. I requisiti strutturali risultano determinanti nell'offrire risposte adeguate a problematiche di tipo funzionale (perdita delle ADL «activities of daily living»).

4. Ai fini della riclassificazione delle strutture residenziali esistenti, si definiscono quattro tipologie di nucleo strutturale:

a) nucleo di tipologia 1 (N1): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane con minima compromissione funzionale corrispondente al profilo E. Non possono essere accolti soggetti con bisogni riconducibili ai profili A star, A, B, C e D. Qualora questa tipologia di nucleo sia collocata in una struttura per anziani dipendenti, può essere anche consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati (di seguito denominati PAI), concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto sanitario territorialmente competente, di persone anziane che presentavano un profilo E al momento dell'accoglimento e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti al profilo di bisogno C. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore deve essere approssimato al numero intero successivo;

b) nucleo di tipologia 2 (N2): ha caratteristiche strutturali idonee ad accogliere ed ospitare persone anziane con compromissione funzionale media corrispondente ai profili C. Non possono essere accolti soggetti con bisogni riconducibili ai profili A star, A e B. In questa tipologia di nucleo possono permanere, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici PAI concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto sanitario territorialmente competente, persone che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo C e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti ai profili di bisogno A o B. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, si deve approssimare tale valore al numero intero successivo;

c) nucleo di tipologia 3 (N3): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane con compromissione elevata della funzionalità e, a seconda della tipologia di struttura residenziale, come descritta all'art. 6, in cui il nucleo N3 è collocato, può accogliere persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B. In particolare, si specifica che:

1. i nuclei N3, collocati in strutture residenziali per anziani dipendenti, di terzo livello possono accogliere persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B;

2. i nuclei N3, collocati in strutture residenziali per anziani dipendenti di secondo livello, possono accogliere persone anziane con profilo di bisogno A e B. In questi nuclei è consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici PAI concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto sanitario territorialmente competente, di persone anziane che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo A o B e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti al profilo di bisogno A star. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore deve essere approssimato al numero intero successivo;

3. i nuclei N3, collocati in strutture residenziali per anziani dipendenti di primo livello, possono accogliere persone anziane con profilo di bisogno B. In questi nuclei è consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici PAI concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto territorialmente competente, di persone anziane che al

momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo B e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti al profilo di bisogno A. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore deve essere approssimato al numero intero successivo.

d) nucleo per persone affette da demenza (ND): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane caratterizzate da un profilo di bisogno D. Deve rispettare i requisiti minimi strutturali, gestionali, organizzativi e di dotazione di personale previsti per questa specifica tipologia di nucleo ed elencati nell'Allegato C del presente regolamento.

Qualora vincoli strutturali non consentano l'organizzazione in nuclei demenze, gli anziani di profilo D possono trovare accoglienza in nuclei di tipologia N2 o N3 di ridotte dimensioni (massimo 20 posti letto) e che rispettino gli standard di dotazione di personale previsti nell'Allegato C del presente regolamento per i nuclei demenze.

5. Ai fini della realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani dipendenti, si definiscono le seguenti tre tipologie di nucleo strutturale:

a) nucleo di tipologia i. di nuova realizzazione (N1nr): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare solo persone anziane con minima compromissione funzionale corrispondente al profilo E.

b) nucleo di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr): ha caratteristiche strutturali idonee ad accogliere ed ospitare persone anziane dipendenti corrispondenti a profili di bisogno A star, A, B e C.

c) nucleo per persone affette da demenza (ND): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane caratterizzate da un profilo di bisogno di tipo D.

#### Art. 6.

##### *Tipologie di strutture residenziali per anziani*

1. In base alla tipologia dei nuclei strutturali, definiti all'art. 5, di cui è composta una struttura residenziale, alla numerosità dei posti letto complessivi ed alle dotazioni di personale e tecnologiche, ai fini della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani già funzionanti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, si distinguono:

a) strutture residenziali per anziani autosufficienti: sono destinate ad accogliere persone anziane che non richiedono cura ed assistenza continuativa ed a lungo termine, ossia persone anziane con profilo di bisogno E;

b) strutture residenziali per anziani dipendenti: sono destinate ad accogliere persone anziane dipendenti nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana e che richiedono cura ed assistenza continuativa ed a lungo termine.

2. Le strutture residenziali per anziani dipendenti, già funzionanti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, si suddividono in 4 tipologie:

a) struttura residenziale per anziani dipendenti di livello base: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere persone anziane con profilo di bisogno C ed E. È composta esclusivamente da nuclei strutturali di tipologia N1e N2;

b) struttura residenziale per anziani dipendenti di primo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere prevalentemente persone anziane con profilo di bisogno C ospitati in nuclei N2. È autorizzata ad accogliere anche persone anziane con profilo di bisogno B in nuclei di tipologia N3. Il numero di posti letto destinati a persone anziane con profilo di bisogno B, collocati in nuclei N3, deve essere compreso tra 20 e 39 unità. In relazione alle caratteristiche terri-



toriali, alle particolari caratteristiche della struttura ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe in merito al numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3. Oltre ai nuclei di tipologia N2 e N3, nella struttura possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1;

c) struttura residenziale per anziani dipendenti di secondo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere prevalentemente persone anziane con profilo di bisogno A e B ospitate in nuclei con caratteristiche strutturali corrispondenti alla tipologia N3. Deve avere almeno quaranta posti letto destinati a persone anziane con profilo di bisogno A e B, collocati in nuclei N3. In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe in merito al numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3. Possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1 e N2;

d) struttura residenziale per anziani dipendenti di terzo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere prevalentemente persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B ospitate in nuclei con caratteristiche strutturali corrispondenti alla tipologia N3. Deve avere almeno ottanta posti letto destinati a persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B strutturati in nuclei N3. In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe sul numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3. Può avere anche nuclei di tipologia N1 e N2.

3. In base alla numerosità dei posti letto complessivi ed alle dotazioni di personale, le nuove strutture residenziali per anziani dipendenti si distinguono in due tipologie di strutture:

a) struttura residenziale per anziani dipendenti di secondo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere, in nuclei per anziani dipendenti (N3nr), persone anziane con profilo di bisogno A, B, e C. Se dotata di nucleo per persone affette da demenza (ND), può ospitare anche persone con profilo di bisogno D. Deve avere una capacità ricettiva complessiva compresa tra 60 e 79 posti letto. In considerazione delle specificità territoriali e della valutazione del fabbisogno di residenzialità, possono essere concesse eventuali deroghe in merito alla capacità ricettiva minima. Deroghe alla capacità ricettiva massima possono essere autorizzate qualora risultasse necessaria la realizzazione di nuclei di tipologia i (N1nr) destinati all'accoglimento di anziani con profilo E;

b) struttura residenziale per anziani dipendenti di terzo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere, in nuclei per anziani dipendenti, persone anziane con profilo di bisogno A star, A, B, e C. Se dotata di nucleo per persone affette da demenza, può ospitare persone con profilo di bisogno D. Deve avere una capacità ricettiva complessiva compresa tra 80 e 120 posti letto. In considerazione delle specificità territoriali e della valutazione del fabbisogno di residenzialità, possono essere concesse eventuali deroghe in merito alla capacità ricettiva massima, anche in relazione alla necessità di realizzare nuclei di tipologia i (N1nr) destinati all'accoglimento di anziani con profilo E.

#### Art. 7.

##### *Destinatari*

1. Sono destinatari delle strutture residenziali persone di età maggiore o uguale a sessantacinque anni, per le quali sia stata accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi al ricovero. Le persone devono essere accolte, all'interno delle strutture residenziali, in nuclei strutturali appropria-

priati al profilo di bisogno, rilevato con lo strumento di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG, di cui all'art. 17.

2. Possono essere accolte nelle strutture residenziali persone con meno di sessantacinque anni le cui condizioni psico-fisiche sono assimilabili a quelle geriatriche e qualora non vi siano sul territorio altre più adeguate risposte residenziali.

#### Art. 8.

##### *Prestazioni*

1. Alle persone accolte nelle strutture residenziali devono essere garantite le prestazioni e le attività di seguito elencate:

a) prestazioni sociosanitarie: assistenza di base alla persona;

b) prestazioni sanitarie: assistenza medica, assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa, altre prestazioni sanitarie quali assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica;

c) altre attività e servizi di struttura: attività alberghiere, attività di animazione e assistenza religiosa.

#### Art. 9.


##### *Prestazioni sociosanitarie*

1. Le strutture residenziali per anziani provvedono a garantire alle persone accolte l'assistenza di base alla persona. Detta assistenza è garantita dagli operatori con le qualifiche di operatore sociosanitario (055) o di operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), secondo gli standard e le modalità previsti per ciascuna tipologia di nucleo, come descritto negli Allegati B e C. L'assistenza di base comprende l'insieme delle attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di base alla persona rientrano tutte le attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona, comprese le specifiche mansioni attribuite agli operatori sopra elencati, per l'attuazione dei programmi terapeutici ed assistenziali. Tali attività sociosanitarie sono svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base alla persona, nel rispetto delle specifiche competenze, previa valutazione infermieristica ed in base a specifici strumenti di pianificazione e di controllo delle attività stesse.

2. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte di operatori con la qualifica di 055, la Regione definisce il piano formativo regionale di cui all'art. 37 della legge regionale 6/06.

3. Nelle more dell'attuazione del piano formativo regionale di cui al comma 2, concorrono all'erogazione delle prestazioni di assistenza di base di cui al comma 1 anche gli operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatore tecnico di assistenza (OTA).

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 16 maggio 2007, n. 10, (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali) l'assistenza di base alla persona può essere svolta anche da operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo), nonché dagli operatori privi di titolo con esperienza nell'assistenza alla persona di almeno due anni alla data del 7 maggio 2006.



## Art. 10.

*Operatori con competenze minime o privi di titolo*

1. Gli operatori di cui al comma 4 dell'art. 9 del presente regolamento, in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, nonché quelli privi di titolo, con esperienza di almeno due anni alla data del 7 maggio 2006, svolgono, nelle strutture residenziali per anziani, esclusivamente le seguenti mansioni:

a) assistenza di base alla persona: igiene personale parziale o totale, vestizione, preparazione del vitto, aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli alimenti, aiuto per la corretta deambulazione, rifacimento del letto con o senza ospite, cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale; movimentazione della persona allettata e utilizzo dei vari presidi e mezzi per il mantenimento delle posture a letto e in poltrona;

b) igiene degli ambienti: sanificazione e disinfezione e riassetto degli ambienti di vita dei residenti, smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca, pulizia della cucina e delle stoviglie, corretta conservazione degli alimenti.

2. Al fine di garantire uniformi ed elevati standard assistenziali le strutture si impegnano a riqualificare il proprio personale privo di titoli, favorendo la partecipazione del medesimo ai programmi regionali per la qualificazione del personale, di cui alla D.G.R. n. 1232/04 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo) e successive modifiche ed integrazioni, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 11.

*Assistenza medica*

1. Le Aziende per i servizi sanitari regionali garantiscono e assicurano, nelle strutture residenziali, l'assistenza medica, l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e cura.

2. L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale (MMG) sulla base delle disposizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale, nonché dall'intesa economico-normativa raggiunta a livello regionale per disciplinare, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 e successive modifiche, come recepito negli accordi integrativi regionali del 1997, l'istituto dell'assistenza programmata nei confronti dei residenti nelle strutture residenziali per anziani.

3. L'orario di effettiva presenza medica all'interno della struttura, opportunamente pubblicizzato, deve essere concordato dai MMG con la struttura residenziale e comunicato al il Distretto sanitario territorialmente competente.

## Art. 12.

*Assistenza infermieristica*

1. L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere e comprende le attività e responsabilità disposte dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) per la specifica professione sanitaria. Nell'assistenza alla persona anziana l'infermiere:

a) partecipa alla valutazione multidimensionale della persona ed individua i bisogni di assistenza infermieristica;

b) elabora il piano assistenziale infermieristico;

c) partecipa all'elaborazione del PAI in integrazione con le altre figure professionali; d) assicura, per gli aspetti di competenza, la realizzazione e la verifica del PAI;

e) pianifica gli interventi per l'assistenza di base alla persona;

f) assicura la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche;

g) garantisce gli interventi di assistenza infermieristica (quali ad esempio cura e prevenzione delle lesioni da decubito, dell'integrità cutanea e fisica dell'anziano, cura e gestione delle stomie e degli accessi venosi, monitoraggio e controllo dei parametri vitali, verifica e mantenimento dei modelli funzionali quali eliminazione, alimentazione).

2. Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica le attività di pianificazione e di controllo sulle mansioni sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base in relazione alle rispettive competenze, nonché la funzione di governo assistenziale di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del presente regolamento.

3. Nell'ambito delle prestazioni di assistenza infermieristica, l'operatore con la qualifica di infermiere generico svolge le attività indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225.

4. Le Aziende per i servizi sanitari, attraverso i Distretti sanitari territorialmente competenti, assicurano ai residenti delle strutture residenziali, un'assistenza infermieristica almeno secondo gli standard di cui agli Allegati B e C. In funzione della complessità assistenziale dei residenti della struttura e del relativo carico assistenziale infermieristico, il Distretto sanitario territorialmente competente può incrementare gli standard previsti.

5. Le prestazioni di assistenza infermieristica sono garantite dall'Azienda per i servizi sanitari competente con risorse proprie ovvero attraverso il totale rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dagli Enti gestori, secondo gli accordi stabiliti in apposita convenzione e, in ogni caso, in base al bisogno rilevato. La scelta in merito alla modalità di erogazione dell'assistenza infermieristica è di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari che deve valutare, congiuntamente all'Ente gestore della struttura residenziale, tra le diverse opzioni possibili, quella che garantisce maggior efficienza, efficacia, qualità ed economicità ed inoltre assicuri il più alto livello di coordinamento tra attività sanitarie e sociosanitarie all'interno delle singole strutture.

6. Di norma, l'erogazione diretta delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per i servizi sanitari deve avvenire quando il bisogno di prestazioni infermieristiche è limitato e non continuativo (come ad esempio nelle strutture di base e di primo livello) mentre l'erogazione indiretta, ossia il rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente gestore, deve avvenire quando il bisogno di prestazioni infermieristiche diventa costante e continuo per i bisogni assistenziali degli ospiti (ad esempio sulle dodici e sulle ventiquattro ore).

## Art. 13.

*Assistenza riabilitativa*

1. L'assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista e, quando necessario, dagli altri professionisti di area riabilitativa. Comprende le attività e responsabilità disposte dalla legge n. 42/99 per la specifica professione sanitaria. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

a) elabora il piano di riabilitazione volto all'individuazione ed al soddisfacimento del bisogno di salute della persona;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;

c) partecipa all'elaborazione del PAI, in integrazione con le altre figure professionali;

d) assicura, per gli aspetti di competenza, la realizzazione e la verifica del PAI;

e) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

f) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.



2. Nelle strutture residenziali per anziani le prestazioni riabilitative riguardano in particolare:

- a) attuazione dei piani individuali di riabilitazione su indicazione degli specialisti di riferimento;
- b) attività di supporto e di consulenza al personale addetto all'assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire continuità nelle azioni di riattivazione, mantenimento e rieducazione delle persone anziane;
- c) attività di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature e strumenti.

3. Le Aziende per i servizi sanitari, attraverso i Distretti sanitari territorialmente competenti, assicurano ai residenti delle strutture residenziali un'assistenza riabilitativa almeno secondo gli standard di cui agli Allegati B e C. In funzione della complessità assistenziale dei residenti e del relativo carico assistenziale riabilitativo, il Distretto sanitario territorialmente competente può incrementare gli standard previsti.

4. Le prestazioni riabilitative sono garantite dall'Azienda per i servizi sanitari competente con risorse proprie ovvero attraverso il totale rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dagli Enti gestori, secondo gli accordi stabiliti in apposita convenzione e, in ogni caso, in base al bisogno rilevato. La scelta in merito alla modalità di erogazione dell'assistenza riabilitativa è di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari che deve valutare, congiuntamente all'Ente gestore delle strutture residenziali, tra le diverse opzioni possibili, quella che garantisce maggior efficienza, efficacia, qualità ed economicità ed inoltre assicuri il più alto livello di coordinamento tra attività sanitarie e sociosanitarie all'interno delle singole strutture.

5. Di norma l'erogazione diretta delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per i servizi sanitari deve avvenire quando il bisogno di prestazioni riabilitative è limitato e non continuativo (come ad esempio nelle strutture di base e di primo livello) mentre l'erogazione indiretta, ossia il rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente gestore, deve avvenire quando il bisogno di prestazioni riabilitative diventa costante e continuo per i bisogni assistenziali degli ospiti.

#### Art. 14.

##### *Altre prestazioni sanitarie*

1. L'assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica, sono garantite dall'Azienda per i servizi sanitari secondo le necessità dei residenti definite nel PAI, sulla base delle vigenti normative.

#### Art. 15.

##### *Altre attività e servizi di struttura*

1. Le strutture residenziali devono garantire le seguenti attività alberghiere:

- a) vitto: il servizio può essere garantito a gestione diretta o attraverso affidamento esterno; include un servizio di ristorazione all'interno della struttura che pone attenzione agli aspetti dietetico-nutrizionali e della sicurezza alimentare. Tali aspetti rappresentano presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute dei residenti, sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione, integrazione ambientale, recupero delle funzioni;
- b) lavanderia: il servizio può essere a gestione diretta o garantito attraverso affidamento esterno, deve includere la gestione della biancheria piana e della biancheria personale; in ogni caso, il servizio deve garantire la sanificazione e disinfezione della biancheria con idonei protocolli, prodotti ed attrezzature;
- c) pulizia ambientale: il servizio può essere a gestione diretta o garantito attraverso affidamento esterno.

2. Le attività di cui al comma 1 non possono essere eseguite dal personale utilizzato per il rispetto degli standard previsti dal presente regolamento per l'assistenza di base alla persona.

3. Le strutture residenziali devono garantire attività quotidiane di animazione, di ricreazione, di socializzazione, di prevenzione e di recupero del decadimento psico-fisico in base alle specifiche necessità dei residenti, nonché il mantenimento dei loro specifici interessi. Le suddette attività possono essere garantite anche tramite il coinvolgimento costante e programmato delle associazioni di volontariato.

4. Le strutture residenziali devono garantire, con erogazione diretta o attraverso i servizi presenti sul territorio, le attività di cura alla persona quali barbiere, parrucchiere e pedicure.

5. Le strutture residenziali devono garantire assistenza religiosa e spirituale ai residenti.

#### Art. 16.

##### *Assetto organizzativo e sistema delle responsabilità*

1. L'assetto organizzativo delle strutture residenziali ed il sistema delle responsabilità devono essere coerenti con le finalità dell'Ente, con i profili di bisogno dell'utenza cui la struttura è destinata e con la sua complessità organizzativa.

2. Le funzioni che devono essere individuate e garantite sono le seguenti:

a) direzione della struttura: deve essere individuato un responsabile di struttura che svolge le funzioni di direzione e gestione complessiva della medesima. Detto responsabile assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati all'utenza e persegue l'efficienza gestionale, ossia il corretto uso delle risorse economiche, delle risorse umane e del buon funzionamento organizzativo generale. La funzione di responsabile di struttura può essere svolta dalla medesima persona in diverse strutture residenziali per anziani purché il numero complessivo dei posti letto delle stesse non sia superiore a 120;

b) governo assistenziale: le strutture residenziali assicurano la funzione di governo assistenziale, ossia garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di assistenza infermieristica e di assistenza di base alla persona, attraverso il coordinamento delle risorse umane, la pianificazione degli interventi, la conduzione delle attività e l'organizzazione dei processi assistenziali all'interno della struttura, lo sviluppo ed il miglioramento della qualità assistenziale. Nel caso in cui l'assistenza infermieristica è erogata in forma diretta dal Distretto sanitario territorialmente competente, la funzione di responsabile del governo assistenziale è svolta secondo modalità concordate tra la struttura residenziale e il Distretto. I due Enti devono altresì definire gli strumenti necessari per garantire la pianificazione, la verifica e l'integrazione delle attività di assistenza infermieristica e di assistenza di base alla persona, l'appropriato utilizzo delle risorse in base ai profili di bisogno e agli standard di personale. Nel caso in cui il Distretto sanitario garantisce l'assistenza infermieristica in forma indiretta, ossia attraverso il rimborso degli oneri sanitari sostenuti dalla struttura residenziale, l'Ente gestore deve individuare, tra gli operatori in possesso dei requisiti indicati negli Allegati B e C, il responsabile del governo assistenziale. Al fine di favorire e promuovere l'integrazione sociosanitaria, il Distretto sanitario collabora alla definizione dei programmi e degli obiettivi annuali della struttura relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e assicura l'attività di verifica sul raggiungimento dei risultati e sulla realizzazione dei PAI;

c) amministrazione della struttura: le strutture residenziali assicurano la funzione di amministrazione della medesima, intesa quale gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso il presidio di tutti i processi che supportano l'erogazione del servizio agli utenti. Detta funzione prevede, pertanto, la responsabilità sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Ente, la regolare amministrazione



giuridica e contrattuale del personale, nonché la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al funzionamento della struttura.

3. Le funzioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* del comma 2 possono essere svolte da una unica persona purché in possesso di specifici titoli e requisiti, così come descritti negli Allegati B e C.

#### Art. 17.

##### *Introduzione della valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG*

1. Lo strumento di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG, di cui alla D.G.R. 2147/07, consente l'identificazione quali-quantitativa dei problemi-bisogni delle persone anziane esaminate e delle loro capacità funzionali residue e, conseguentemente, permette la pianificazione e l'avvio di una strategia di azione personalizzata, verificandone nel tempo l'efficacia, in termini di risultati raggiunti.

2. L'utilizzo dello strumento di valutazione Val. Graf. FVG permette di associare a ciascuna persona valutata il profilo di bisogno che rappresenta al meglio le sue specifiche necessità assistenziali.

#### Art. 18.

##### *Modalità di accesso alle strutture residenziali per anziani e valutazione delle persone residenti*

1. L'accesso alle strutture residenziali per anziani deve avvenire previa compilazione della scheda di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG, di cui alla D.G.R. n. 2147/07.

2. La valutazione, ai fini dell'accesso in struttura residenziale, deve essere effettuata da parte del Distretto sanitario competente per territorio, tramite l'utilizzo dello strumento Val. Graf. FVG, secondo il principio dell'integrazione sociosanitaria e con le modalità previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 2147/07. Sulla base del profilo di bisogno identificato con tale strumento, condiviso dall'interessato e dal rispettivo medico di medicina generale e nel rispetto del principio di libera scelta, la persona potrà scegliere tra le strutture autorizzate ad accoglierla, quella che meglio si addice alle sue esigenze;

3. Al fine di garantire una presa in carico integrata sociosanitaria, la valutazione multidisciplinare deve essere effettuata secondo le modalità di raccordo stabile tra Distretto e Servizio sociale dei Comuni e prevedere la partecipazione della persona anziana interessata e, per quanto possibile, dei familiari.

4. Tutte le strutture residenziali per anziani dipendenti devono valutare i bisogni di ciascun residente con lo strumento Val. Graf. FVG, secondo il principio della multiprofessionalità e nel rispetto della periodicità indicata nell'allegato A alla D.G.R. n. 2147/07. Devono altresì provvedere ad imputare tali dati nel software regionale GENeSys.

5. Tutte le strutture residenziali per anziani dipendenti provvedono autonomamente alla valutazione delle persone anziane residenti, avvalendosi anche del supporto e delle competenze del personale sanitario dipendente dal Distretto laddove questo operi presso la struttura. Nel caso in cui la valutazione non è effettuata con il coinvolgimento di personale dipendente dal Distretto competente e si riscontri un cambiamento del profilo di bisogno della persona valutata, tale mutamento deve essere tempestivamente segnalato al Distretto. È facoltà di quest'ultimo effettuare eventuali approfondimenti e verifiche.

6. Tutte le strutture residenziali per anziani dipendenti devono trasmettere alla Direzione centrale salute e protezione sociale, per il tramite del Distretto sanitario competente, un documento di sintesi relativo ai profili di bisogno di ciascuna persona residente in struttura. Tale documento deve essere trasmesso con cadenza semestrale (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio) secondo modalità da definire.

#### Art. 19.

##### *Debito informativo minimo delle strutture residenziali per anziani*

1. Ai fini della realizzazione del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani, è indispensabile acquisire informazioni relative ad ogni persona residente e sulle caratteristiche dei servizi residenziali per anziani.

2. Al fine di acquisire tali elementi è stato sviluppato uno strumento informatico (Ambiente e-GENeSys) composto da diverse funzionalità tra cui:

*a)* «Offerta residenziale»: questa procedura consente di registrare informazioni relative a dati generali sulla struttura, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, nonché informazioni di carattere economico;

*b)* «Gestione utenza»: questa procedura consente di registrare dati sui flussi delle persone residenti nelle strutture residenziali per anziani, ossia informazioni relative al movimento delle persone residenti da e verso la struttura (accesso, dimissioni temporanee e definitive, destinazione, ecc);

*c)* «Liste d'attesa»: questa procedura consente di registrare informazioni riguardanti le persone che richiedono di accedere ad una struttura residenziale e che vengono inserite in lista d'attesa.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture residenziali per anziani devono trasmettere periodicamente alla Direzione centrale salute e protezione sociale (DCSPS) ed al Distretto sanitario territorialmente competente, le seguenti informazioni:

*a)* dati di offerta residenziale, ossia informazioni relative a dati generali di struttura, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, nonché informazioni di carattere economico, comprese quelle relative alla retta di degenza, di cui al comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale). Tali informazioni devono essere aggiornate e trasmesse annualmente da ogni struttura con le seguenti modalità:

1) entro il 15 gennaio, le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente devono ottemperare a tale obbligo implementando la funzionalità «Offerta residenziale» dell'ambiente e-GENeSys. Entro la medesima data devono inoltre trasmettere alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente un documento di sintesi, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

2) le strutture residenziali non convenzionate possono ottemperare a tale obbligo seguendo le medesime modalità previste per quelle convenzionate oppure possono trasmettere tali informazioni compilando un modulo appositamente predisposto ed inviandolo entro il 15 gennaio in formato cartaceo alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

*b)* dati sui flussi delle persone residenti, ossia informazioni relative al movimento delle persone residenti da e verso la struttura (accesso, dimissioni temporanee e definitive, destinazione). Tali informazioni devono essere trasmesse alla DCSPS e al Distretto sanitario territorialmente competente con le seguenti modalità:

1) le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente devono ottemperare a tale obbligo implementando la funzionalità «Gestione utenza» dell'ambiente e-GENeSys.

Il sistema deve essere aggiornato preferibilmente quotidianamente, ossia ogni qualvolta vi sia da registrare un movimento degli ospiti e comunque al massimo entro il 7° ed entro il 21° giorno di ogni mese. Tali strutture devono inoltre trasmettere trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente un documento di sintesi, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;



2) le strutture residenziali non convenzionate possono ottemperare a tale obbligo seguendo le medesime modalità previste per quelle convenzionate oppure possono trasmettere tali informazioni compilando un modulo appositamente predisposto ed inviandolo trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) in formato cartaceo alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

c) dati finalizzati al monitoraggio delle liste d'attesa, ossia informazioni riguardanti tutte le persone che richiedono di accedere ad una struttura residenziale e che vengono inserite in lista d'attesa. Tali informazioni devono essere trasmesse alla DCSPS e al Distretto territorialmente competente con le seguenti modalità:

1) le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente devono ottemperare a tale obbligo implementando la funzionalità «Liste d'attesa» dell'ambiente e-GENeSys. Il sistema deve essere aggiornato preferibilmente quotidianamente, ossia ogni qualvolta vi sia da registrare in lista d'attesa una domanda di ingresso in struttura e comunque al massimo entro il 7° ed entro il 21° giorno di ogni mese. Tali strutture devono inoltre trasmettere trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente un documento di sintesi, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

2) le strutture residenziali non convenzionate possono ottemperare a tale obbligo seguendo le medesime modalità previste per quelle convenzionate oppure possono trasmettere tali informazioni compilando un modulo appositamente predisposto ed inviandolo trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) in formato cartaceo alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

4. Le strutture non convenzionate, dal 01 gennaio 2010, sono tenute a trasmettere le informazioni di cui al comma 3 con le stesse modalità previste per le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente (ossia implementando le funzionalità «Offerta residenziale», «Gestione utenza» e «Liste d'attesa» dell'ambiente e-GENeSys).

#### Art. 20.

##### *Retta di degenza*

1. La retta per l'accoglimento in strutture residenziali per anziani, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 6 della legge regionale n. 19/06 deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione.

2. Le rette, in vigore dall'1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 31 comma 7 della legge regionale n. 19/06, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale.

#### Art. 21.

##### *Autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento di strutture residenziali per anziani*

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), la costruzione di nuove strutture residenziali per anziani dipendenti, pubbliche o private, il loro ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione, così come l'eser-

cizio delle relative attività, secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del presente regolamento.

2. L'ampliamento, l'adattamento, la trasformazione o il trasferimento di sede delle strutture residenziali per anziani, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti ad autorizzazione così come l'esercizio delle relative attività, secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24.

3. Non sono soggetti agli adempimenti di cui al comma 2, gli interventi di adattamento e trasformazione richiesti in attuazione del processo di riclassificazione e finalizzati all'adeguamento delle strutture residenziali esistenti ai requisiti di cui all'Allegato B del presente regolamento.

#### Art. 22.

##### *Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento di strutture residenziali per anziani*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, la persona fisica qualificata come titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore deve presentare apposita domanda al Comune competente per territorio.

2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica ed attività edilizia di cui all'art. 37 della legge regionale n. 23 febbraio 2007 n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni, acquisisce:

a) dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale e con la localizzazione territoriale di strutture residenziali di analogia tipologia già presenti in ambito regionale;

b) dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, il parere igienico-sanitario, il cui rilascio è subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente regolamento. Per la formulazione di tale parere, l'Azienda per i servizi sanitari può avvalersi della Commissione di Vigilanza di cui all'Art. 27 del presente regolamento.

3. I pareri di cui alle lettere a) e b) devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

#### Art. 23.

##### *Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali per anziani*

1. Le strutture residenziali esistenti nonché quelle di nuova realizzazione devono essere in possesso di requisiti minimi, diversificati a seconda della tipologia di struttura e di nucleo strutturale, che nel particolare riguardano:

a) la capacità ricettiva, la modularità, gli accessi e gli spazi verdi delle strutture residenziali;

b) i requisiti strutturali ed edilizi degli spazi individuali, dei servizi generali, sanitari, collettivi, ausiliari, di collegamento e distributivi;

c) i requisiti tecnologici e strumentali relativi agli impianti e alla dotazione strumentale e tecnologica;

d) i requisiti organizzativi e gestionali;

e) i requisiti di dotazione di personale che qualificano e quantificano i profili professionali assistenziali e sanitari in relazione alla complessità clinico assistenziale delle persone residenti. Al fine della verifica dell'adeguatezza della dotazione organica non devono essere considerati gli operatori in aspettativa ed in assenza lunga (superiore ai 3 mesi).



2. I requisiti minimi, di cui al comma 1, previsti per ogni tipologia di struttura residenziale e relativi ai nuclei strutturali, al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali esistenti, sono elencati nell'Allegato B al presente regolamento.

3. I requisiti minimi, di cui al comma 1, previsti per la realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani dipendenti, così come per il loro ampliamento, trasformazione o trasferimento di sede, sono elencati nell'Allegato C al presente regolamento.

4. Gli ampliamenti ed i trasferimenti di sede di strutture residenziali per anziani già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere conformi ai requisiti elencati nell'Allegato C.

#### Art. 24.

##### *Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, le strutture residenziali per anziani dipendenti, di cui agli articoli 21 del presente regolamento, devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di superamento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, nonché rispettare i requisiti di cui all'Allegato C del presente regolamento.

2. L'autorizzazione all'esercizio deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività della struttura. A tal fine, il titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore, terminati i lavori e acquisito dal Comune il certificato di agibilità, deve presentare apposita domanda all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

3. La domanda di autorizzazione va redatta in conformità al modello di cui all'Allegato E al presente regolamento, e corredata dai documenti ivi indicati. Qualora la domanda riguardi l'adattamento, la trasformazione, l'ampliamento o il trasferimento di una struttura residenziale già autorizzata, la documentazione deve fare riferimento esclusivamente all'intervento oggetto della domanda.

4. L'Azienda per i servizi sanitari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione, comunica al richiedente l'accogliibilità o meno della domanda secondo la procedura di seguito descritta:

a) il richiedente, ad avvenuto completo allestimento della struttura residenziale, ne da comunicazione all'Azienda che fissa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la data per l'effettuazione dell'ispezione da parte della Commissione di vigilanza di cui all'art. 27 del presente regolamento;

b) qualora l'esito dell'ispezione tecnica sia positivo, l'Azienda per i servizi sanitari autorizza, entro trenta giorni, l'apertura della struttura e l'esercizio della conseguente attività;

c) qualora l'esito dell'ispezione tecnica sia negativo, il richiedente sarà invitato a conformarsi alle prescrizioni impartite dalla Commissione di vigilanza entro il termine fissato dalla Commissione medesima a conclusione dell'ispezione. A seguito della comunicazione, da parte del richiedente, di adeguamento alle prescrizioni, la Commissione di vigilanza (eventualmente tramite un componente della Commissione a ciò delegato e assistito dal segretario), verifica l'effettivo adempimento.

5. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può presentare istanza di riesame, motivandone adeguatamente i presupposti. Se il diniego viene confermato, non può ripresentare domanda prima di dodici mesi dalla data della conferma del diniego.

6. L'autorizzazione deve essere redatta in conformità all'Allegato F al presente regolamento.

7. Copia conforme dell'atto rilasciato deve essere inviata al Comune, al Distretto sanitario competente per territorio e alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

#### Art. 25.

##### *Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a:

a) comunicare, con almeno 20 giorni di anticipo, all'Azienda per i servizi sanitari i periodi di chiusura della struttura, le sospensioni o interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione. In caso di sospensione o interruzione superiore a dodici mesi, l'autorizzazione è revocata;

b) inviare con cadenza triennale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui agli Allegati B e C del presente regolamento;

c) comunicare all'Azienda per i servizi sanitari, prima del loro avvio, interventi strutturali che non comportino autorizzazioni o concessioni edilizie, la redistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, nonché rinnovi di impianti;

d) comunicare, entro 20 giorni, all'Azienda per i servizi sanitari le variazioni del soggetto titolare dell'autorizzazione e/o della denominazione della struttura;

A seguito delle comunicazioni di cui alle lettere c) ed d), l'Azienda per i servizi sanitari dovrà provvedere alle conseguenti modifiche dell'atto autorizzativo.

#### Art. 26.

##### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio*

1. In caso di inadempienze alle disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché ai requisiti minimi autorizzativi fissati con il presente regolamento, l'Azienda per i servizi sanitari diffida il titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore ad eliminarle, fissando un congruo termine. Trascorso tale termine senza che il titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore della struttura residenziale abbia provveduto, l'Azienda ordina la chiusura temporanea della struttura o la sospensione della specifica attività cui sono riferibili le inadempienze, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione.

2. La sospensione può essere ordinata con effetto immediato, senza la preventiva diffida e la fissazione del termine di cui al comma 1, quando sia necessario provvedere d'urgenza.

3. La revoca dell'autorizzazione è effettuata con provvedimento dell'Azienda per i servizi sanitari e viene adottata nei seguenti casi:

a) estinzione o volontaria rinuncia del legale rappresentante dell'Ente gestore titolare dell'autorizzazione;

b) volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancata cessione della struttura ad altra persona, fisica o giuridica, entro 180 giorni dal decesso;

d) ripetute infrazioni, accertate dalla Commissione di vigilanza, alle disposizioni di cui al comma 1, ivi comprese quelle di carattere tecnico;

e) una sola grave violazione, accertata dalla Commissione di vigilanza, delle disposizioni di cui al comma 1, ivi comprese quelle di carattere tecnico;

f) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 1;

g) sospensione o interruzione di attività, determinate da qualsiasi causa, superiore a 12 mesi.



4. La chiusura delle attività nei casi di cui ai commi precedenti viene disposta dall'Azienda per i servizi sanitari, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti, che devono essere ospitati in condizioni strutturali e ambientali comunque adeguate alla loro condizione di bisogno.

5. Copia conforme dell'atto rilasciato deve essere inviata al Comune, al Distretto sanitario competente per territorio e alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 27.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sulle strutture residenziali per anziani consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza ai requisiti minimi strutturali, gestionali, organizzativi e di dotazione di personale fissati dal presente regolamento nonché in un'attività di promozione finalizzata al miglioramento dell'erogazione dei servizi.

2. Nello specifico prevede due tipologie di funzioni:

a) di carattere autorizzativo legate al rilascio, modifica, sospensione, revoca dell'autorizzazione all'esercizio;

b) di carattere ispettivo legate alla valutazione dei requisiti di funzionamento posseduti, ossia all'accertamento delle modalità gestionali e funzionali.

3. La vigilanza sul regolare esercizio delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture residenziali per anziani dipendenti è svolta dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

Art. 28.

*Commissione di vigilanza*

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, in ciascuna Azienda per i servizi sanitari è costituita, con provvedimento del Direttore generale, una Commissione di vigilanza.

2. La Commissione di vigilanza è composta da:

a) il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato in possesso di competenze igienico-sanitarie, con funzioni di Presidente;

b) un esperto in materia impiantistica;

c) un esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

d) un esperto in organizzazione e gestione dei servizi rivolti alla popolazione anziana;

e) un dipendente amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo, con funzioni di segretario.

Per ognuno dei predetti componenti titolari deve essere previsto un componente supplente. La Commissione può essere integrata da esperti individuati dal Presidente e nominati con provvedimento del Direttore generale.

Gi esperti di cui alla lettera b), c) e d) possono essere dipendenti anche da altre Aziende sanitarie regionali.

3. Nel corso della fase istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione e per l'espletamento dei compiti di vigilanza, il Presidente può delegare uno o più componenti ad effettuare singole procedure di verifica, il cui esito deve essere riferito alla Commissione ai fini, rispettivamente, della formulazione del giudizio finale e della sospensione o revoca dell'autorizzazione.

4. La Commissione di Vigilanza ha sede presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari e dura in carica 3 anni dalla nomina.

5. La Commissione di vigilanza svolge le seguenti funzioni:

a) effettua l'ispezione tecnica disposta a seguito della comunicazione dell'avvenuto allestimento dei locali ed esprime parere in merito al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio;

b) effettua la vigilanza sulle strutture autorizzate, avvenendosi, ove ritenuto necessario, del supporto di esperti, mediante ispezioni finalizzate a verificare la permanenza della conformità ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui agli Allegati B e C del presente regolamento; le ispezioni possono essere disposte in qualsiasi momento su indicazione del soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione o della Direzione salute e protezione sociale;

c) può concorrere alla valutazione del progetto edilizio ai fini del parere igienico-sanitario di cui all'art. 22, comma 2, lettera b).

Art. 29.

*Livelli minimi di riclassificazione delle strutture residenziali esistenti*

1. Le strutture residenziali per anziani esistenti, in possesso degli specifici requisiti strutturali previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari per le diverse tipologie residenziali, indipendentemente dai profili di bisogno delle persone residenti e a condizione che siano rispettati gli standard tecnologici, strumentali e di personale previsti dal presente regolamento, sono autorizzate secondo quanto previsto dall'Allegato D.

Art. 30.

*Norme di rinvio*

1. Saranno disciplinate con successivo provvedimento:

a) le procedure di rilascio delle nuove autorizzazioni all'esercizio delle strutture residenziali per anziani già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i tempi e le modalità di realizzazione della funzione di vigilanza di cui all'art. 27.

Art. 31.

*Norme transitorie*

1. Fino al rilascio dei nuovi atti di autorizzazione all'esercizio, previsti per le strutture residenziali esistenti continuano ad applicarsi, su tutto il territorio regionale, le disposizioni regionali previste con D.P.G.R. n. 083/Pres/90, con deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 1990, n. 1966, con D.P.G.R. n. 420/Pres. /97 e con D.G.R. n. 1612/01. Devono essere in ogni caso mantenuti i livelli assistenziali già presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino al rilascio dei nuovi atti di autorizzazione all'esercizio per le strutture residenziali esistenti, continuano ad applicarsi le modalità di riconoscimento degli oneri sanitari e di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente, secondo le modalità concordate tra Azienda per i servizi sanitari ed Ente gestore di struttura residenziale, nel rispetto degli standard minimi fissati dalla D.G.R. n. 1966/90 e del fabbisogno assistenziale delle persone residenti.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

09R0227



**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2008, n. 23.

**Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35  
«Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo,  
forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto  
n. 107 del 30 dicembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35  
«Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e  
agro-alimentare "Veneto Agricoltura"»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre  
1997, n. 35 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. All'amministratore unico proclamato membro di una delle  
due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3  
non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso  
alla carica di parlamentare nazionale o europeo.»

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello  
statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  
*Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della  
Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  
farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2008

GALAN

09R0275

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 62.

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  
n. 41 del 28 novembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

*Sezione I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998, n. 79

(NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

Art. 1.

*Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 79/1998*

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 3 novembre 1998,  
n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambien-  
tale), è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4-bis, non è consen-  
tito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relati-  
vamente a progetti già realizzati.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 79/1998,  
è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di  
autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione  
d'impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compati-  
bilità ambientale, l'autorità competente provvede ai sensi dell'art. 29,  
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in mate-  
ria ambientale) nel testo risultante dall'art. 1, comma 2, del decreto legi-  
slativo 16 gennaio 2008, n. 4.»

*Sezione II*


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, n. 23 (NUOVO  
ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA  
E NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI. MODIFICHE ALLA LEGGE  
REGIONALE 20 GENNAIO 1995, n. 9 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI ACCESSO AGLI ATTI»)

Art. 2.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23  
(Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e  
norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20  
gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento ammini-  
strativo e di accesso agli atti»), è sostituito dal seguente:

«1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specifi-  
cati negli artt. 4, 5 e 5-bis.»



## Art. 3.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 23/2007*

1. Le lettere *h*), *i*), *j*) e *k*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 sono abrogate.

## Art. 4.

*Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 23/2007*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

*Parte terza*

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:

*a*) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

*b*) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

*c*) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*);

*d*) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.»

## Art. 5.

*Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 23/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007 le parole: «dell'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 4, lettere *d*), *e*) e *g*), dell'art. 5 e dell'art. 5-bis.».

## Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38  
(NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE  
DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

## Art. 6.

*Modifica all'art. 73 della legge regionale n. 38/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 73 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), la parola: «18,» e soppressa.

## Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2007, N. 69  
(NORME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA  
ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI)

## Art. 7.

*Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 69/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.».

## Capo II

SVILUPPO ECONOMICO

## Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1994,  
N. 34 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA)

## Art. 8.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 34/1994*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:

«1-bis. Il Consiglio regionale può deliberare una proposta di nuova delimitazione che è trasmessa alla Giunta regionale per l'avvio delle procedure di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 5.».

## Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1996, N. 24 (CRITERI  
PER IL RECUPERO DEI CREDITI ACQUISITI A SEGUITO DELL'ESTINZIONE  
DELLE OBBLIGAZIONI FIDEIUSSORIE DEL FONDO REGIONALE DI  
GARANZIA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
30 MAGGIO 1994, N. 41 ISTITUTIVA DELLA FIDI TOSCANA S.P.A.)

## Art. 9.


*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1996*

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.a.), è sostituito dal seguente:

«2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.a. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all'art. 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.a. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b*) della legge regionale n. 41/1994.».

2. I commi 2-bis e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1996 sono abrogati.

3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1996 le parole: «e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera *b*)» sono sopresse.



## Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 35 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

## Art. 10.

*Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 35/2000*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso sia accertata l'indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59).».

## Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, N. 28 (CODICE DEL COMMERCIO. TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)

## Art. 11.

*Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 28/2005*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è abrogata.

## Art. 12.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 28/2005*

1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale n. 28/2005*

1. L'art. 110 della legge regionale n. 28/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti). — 1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli artt. 111, 111-bis e 111-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»).

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale.

4. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.».

## Art. 14.

*Inserimento dell'art. 111-ter nella legge regionale n. 28/2005*

1. Dopo l'art. 111-bis della legge regionale n. 28/2005 è inserito il seguente:

## «Art. 111-ter

*Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti*

1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della legge regionale n. 28/2005, in attuazione di quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

## Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 45 (NORME IN MATERIA DI IMPRENDITORE E IMPRENDITRICE AGRICOLI E DI IMPRESA AGRICOLA)

## Art. 15.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 45/2007*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), è aggiunto il seguente:

«4-bis. 11 soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell'art. 4, presenta richiesta di cancellazione dell'iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l'atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all'art. 2, ha avuto esito definitivo.».

## Art. 16.

*Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 45/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 45/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla legge regionale n. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all'ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.».



## Art. 17.

*Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 45/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 45/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le aziende degli enti pubblici clic esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:

a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale.»

*Capo III*

## DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETÀ

*Sezione I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 16  
(RIORDINO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA,  
IGIENE DEGLI ALIMENTI, MEDICINA LEGALE E FARMACEUTICA)

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16/2000*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2008 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:

«1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'art. 2. 11 comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse.»

## Art. 19.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 16/2000*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«1-bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l'igiene degli alimenti, le aziende USL nella loro attività di vigilanza e di controllo:

a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare;

b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall'alimentazione umana;

c) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento.»

## Art. 20.

*Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 16/2000*

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2000 dopo la parola: «abitanti» sono inserite le seguenti: «, ovvero nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale,».

## Art. 21.

*Modifica all'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2000*

1. Al comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2000 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «dell'art. 26».

*Sezione II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2003,  
N. 35 (TUTELA SANITARIA DELLO SPORT)

## Art. 22.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 35/2003*

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è sostituito dal seguente:

«4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.»

*Sezione III*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2008, N. 3  
(ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA «ISPO»). GESTIONE LIQUIDATORIA DEL  
CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA «CSPO»)

## Art. 23.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3/2008*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'istituto per lo studio e la Prevenzione Oncologica «ISPO»). Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO»), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISPO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende unità sanitarie locali (aziende USL), degli enti, agenzie e fondazioni regionali.»

*Capo IV*

## POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Sezione I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 32 (TESTO UNICO  
DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE,  
ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO)

## Art. 24.

*Modifica all'art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 10-septies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

«6-bis. Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all'art. 32, comma 3.»



## Art. 25.

*Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l'impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale.»

## Capo V

## POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

## Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, N. 24 (ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI. SOPPRESSIONE DEI RELATIVI CONSORZI)

## Art. 26.

*Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 24/1994*

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è sostituito dal seguente:

«2. Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).»

## Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 49 (NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE)

## Art. 27.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 49/1995*

1. Il conirna 4 dell'art. 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:

«4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).»

## Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1997, N. 65 (ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL «PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE». SOPPRESSIONE DEL RELATIVO CONSORZIO)

## Art. 28.

*Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 65/1 997*

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:

«2. Il nulla osta di cui al comma 1. nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).»

## Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

## Art. 29.

*Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 25/1998*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l'inserimento dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compresi nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.

1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui al comma 1-bis cessano di essere compresi nell'ambito dell'ATO Toscana Centro e di partecipare al relativo consorzio e detta le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ATO Toscana Centro.»

## Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N. 42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

## Art. 30.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 42/1998*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:

«7-bis. In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell'art. 22, la Regione, in accordo con gli enti locali interessati, può trasferire le risorse regionali destinate ai servizi di cui al comma 4, lettera a), direttamente al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell'art. 22, comma 2.»

## Art. 31.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 42/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 42/1998 le parole: «Il Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) di cui all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'art. 51 della legge regionale n. 1/2005.»



## Art. 32.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 42/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 42/1998 le parole: «Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999)».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 42/1998, le parole: «i Piani urbani del traffico» sono sostituite dalle seguenti: «i piani urbani della mobilità».

## Sezione VI

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998, N. 78 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI)

## Art. 33.

*Interpretazione autentica dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 78/1998*

1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), si interpreta nel senso che il materiale ornamentale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo è quello idoneo alla commercializzazione.

## Sezione VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO)

## Art. 34.

*Sostituzione dell'art. 12-bis della legge regionale n. 91/1998*

1. L'art. 12-bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis (Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile). — 1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.

3. I regolamenti garantiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni.

4. I regolamenti hanno ad oggetto in particolare:

a) la definizione di disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;

b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;

f) la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino competenti;

g) la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;

h) la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 99 del decreto legislativo n. 152/2006;

i) la determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa per le utenze industriali con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 155, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l'effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adottati ai sensi dell'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.»

## Art. 35.

*Inserimento dell'art. 12-ter nella legge regionale n. 91/1998*

1. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 12-ter (Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque). — 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'art. 12-bis, e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 152/2006 nonché dalla presente legge, spettano alle province competenti, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.»

## Art. 36.

*Inserimento dell'art. 12-quater nella legge regionale n. 91/1998.*

1. Dopo l'art. 12-ter della legge regionale n. 91/1998 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-quater (Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali). — 1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'art. 12-bis comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00.»



## Sezione VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005,  
N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

## Art. 37.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«1. Decorso il termine di cui all'art. 22, commi 3 e 4, l'amministrazione promotrice dell'accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all'intesa, ai fini della conclusione definitiva dell'accordo medesimo. L'accordo di pianificazione conferma l'intesa di cui all'art. 22, comma 2, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute. L'accordo, siglato dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, entro sessanta giorni a pena di decadenza, salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Se l'accordo di pianificazione noti è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l'intesa, ma è stato ratificato almeno da due di esse, l'amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l'opportunità di confermare tale accordo.»

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«2-ter. Se nell'ambito della conferenza di cui al comma 2-bis si confermano i contenuti dell'accordo, esso produce effetti limitatamente agli strumenti di pianificazione o agli atti di governo del territorio delle amministrazioni che abbiano ratificato.»

## Art. 38.

*Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio si conformano alle disposizioni del presente capo, aventi la finalità di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale del patrimonio naturale, storico e culturale presente nel territorio della Regione.»

## Art. 39.

*Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 32 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). — 1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta dalla parte III, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e del medesimo Codice.»

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 135, comma 1, e dall'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, qualora dall'applicazione dell'art. 33, commi 3, 4 e 5, derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 140, 141 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate nell'art. 140, commi 2, 3 e 4, del medesimo Codice.»

## Art. 40.

*Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 33 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (Disciplina regionale di tutela paesaggistica). — 1. In attuazione dell'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche dell'intero territorio regionale e ne delimita i relativi ambiti.»

2. La funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale attribuisce corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, che perseguono le finalità indicate negli artt. 131 e 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 135, comma 1, e dall'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.

4. Ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto contiene:

a) la ricognizione generale dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo;

c) la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

d) l'individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

e) l'individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

f) la ricognizione delle aree di cui agli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea nonché la determinazione delle relative prescrizioni d'uso;


g) l'individuazione generale, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

5. Ai sensi dell'art. 143, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico contiene altresì:

a) l'individuazione delle aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli artt. 136, 139, 140 e 157 del Codice medesimo, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi stessi alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale, nonché degli strumenti della pianificazione ed atti del governo del territorio dei comuni adeguati a tale disciplina;

b) l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 135, comma 1, e dall'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale, anche in relazione alle diverse tipologie di opere od interventi di trasformazione del territorio, detta



prescrizioni per le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma 3.

7. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale detta altresì prescrizioni per le aree con riferimento alle quali siano definiti parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti della pianificazione territoriale, di comuni e province, in sede di conformazione e di adeguamento allo statuto del piano di indirizzo territoriale.

8. La Giunta regionale organizza, con le proprie strutture e di concerto con gli enti locali, l'osservatorio del paesaggio con il compito, fra l'altro, di esercitare il monitoraggio dell'efficacia dello statuto del piano di indirizzo territoriale e di mantenerne aggiornato il quadro conoscitivo.».

#### Art. 41.

*Abrogazione dell'art. 34 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 34 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

#### Art. 42.

*Modifica all'art. 39 della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono la valorizzazione dell'economia rurale e montana attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall'attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.».

#### Art. 43.

*Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 6 dell'art. 41 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente articolo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 132.».

2. Il comma 9 dell'art. 41 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

#### Art. 44.

*Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 1/2005*

1. La lettera c) del comma 8 dell'art. 42 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;».

2. La lettera c) del comma 8 dell'art. 42 della legge regionale n. 1/2005 è abrogata.

#### Art. 45.

*Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali dei comuni in coerenza con il piano strutturale approvato e con gli altri strumenti della pianificazione territoriale, interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.».

#### Art. 46.

*Modifica all'art. 80 della legge regionale n. 1/2005*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 80 della legge regionale n. 1/2005 dopo le parole: «edilizia comunale» sono aggiunte le seguenti: «, e fermo restando il rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi».

#### Art. 47.

*Sostituzione dell'art. 87 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 87 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 87 (*Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica*). — 1. L'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli artt. 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli o associati per i territori di competenza.

2. Ove necessario per garantire un'efficace ed omogenea gestione amministrativa, la Regione promuove l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria, con riferimento agli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell'art. 33, comma 1.».

#### Art. 48.

*Sostituzione dell'art. 88 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 88 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*). — 1. I soggetti di cui all'art. 87 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli artt. 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dal 1° gennaio 2009.

2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all'art. 89, secondo quanto previsto dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.».

#### Art. 49.

*Sostituzione dell'art. 89 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 89 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 89 (*Commissione per il paesaggio*). — 1. Per l'esercizio della funzione di cui all'art. 88, i soggetti di cui all'art. 87 istituiscono una commissione denominata commissione per il paesaggio.

2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6.

3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.



4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all'art. 87, e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio.

6. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.

7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.»

#### Art. 50.

*Abrogazione dell'art. 91 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 91 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

#### Art. 51.

*Sostituzione dell'art. 92 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 92 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 92 (Vigilanza). — 1. Ai sensi dell'art. 155 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Regione vigila sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei comuni e degli enti parco per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza di cui al comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento della funzione autorizzatoria.»

#### Art. 52.

*Sostituzione dell'art. 93 della legge regionale n. 1/2005*

1. L'art. 93 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 93 (Sanzioni). — 1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l'applicazione, da parte del comune o dell'ente parco competente per territorio, delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.»

#### Art. 53.

*Modifica all'art. 94 della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 94 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

#### Art. 54.

*Modifica all'art. 102 della legge regionale n. 1/2005*

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 102 della legge regionale n. 1/2005 è aggiunto il seguente:

«1-quater. La certificazione di cui al comma 1-bis è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.»

#### Art. 55.

*Modifica all'art. 105 della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 4 dell'art. 105 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:

a) il progetto, in duplice copia, debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) la dichiarazione di cui all'art. 107;

c) la relazione di calcolo, asseverata dal progettista;

d) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 105-quinquies, comma 1.»

#### Art. 56.

*Modifiche all'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 4 dell'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora i lavori di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico abbiano ad oggetto opere di carattere strategico o rilevante, i progetti sono assoggettati obbligatoriamente a verifica.»

2. Il comma 5 dell'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

#### Art. 57.

*Modifica all'art. 105-quater della legge regionale n. 1/2005*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 105-quater della legge regionale n. 1/2005 la parola: «triplice» è sostituita dalla seguente: «duplice».

2. Il comma 5 dell'art. 105-quater della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«5. La misura del campione da assoggettare alle verifiche di cui all'art. 105-ter, comma 3, è determinata mensilmente, nella misura del 10 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. I progetti da sottoporre a controllo sono individuati, mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi per cui non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all'art. 109.»



## Art. 58.

*Modifica all'art. 117 della legge regionale n. 1/2005*

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 117 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«f) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell'art. 105-ter, comma 4;».

## Art. 59.

*Inserimento dell'art. 205-bis nella legge regionale n. 1/2005*

1. Dopo l'art. 205 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 205-bis (Disposizioni transitorie in materia di paesaggio). — 1. La Regione effettua le verifiche di cui all'art. 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dà atto dell'esito di dette verifiche con deliberazione della Giunta regionale.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale prescrive ai comuni che non abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, gli adeguamenti necessari per lo svolgimento della funzione autorizzatoria.

3. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i comuni per i quali la Regione svolge direttamente la funzione autorizzatoria, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a far data dal 1° gennaio 2009.

4. In attesa della nomina della commissione per il paesaggio di cui all'art. 89, i comuni che abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possono continuare ad esercitare le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica fino al 30 aprile 2009, avvalendosi dei tre esperti che compongono le attuali commissioni comunali per il paesaggio, i quali esprimono i propri pareri in modo autonomo rispetto alla commissione edilizia con le modalità stabilite all'art. 89, comma 4.».

## Art. 60.

*Modifica all'art. 206-bis della legge regionale n. 1/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 206-bis della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 117, resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2003, n. 604.».

## Art. 61.

*Modifica all'allegato A della legge regionale n. 1/2005*

1. Il titolo della tabella prevista dall'art. 105-quinquies della legge regionale n. 1/2005, contenuta nell'allegato A alla medesima legge regionale n. 1/2005, è sostituito dal seguente:

«Contributo delle spese per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione o deposito a qualunque titolo effettuate (quali, ad esempio, nuove costruzioni, adeguamenti, richieste di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 140 della legge regionale n. 1/2005, eccetera)».

## Capo VI

## ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

## Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2007, N. 27 (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2003, N. 44 «ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLA REGIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 MARZO 2000, N. 26 (RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE)»)

## Art. 62.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 27/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 «Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)») le parole: «, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro» sono soppresse.

## Capo VII

## BILANCIO E FINANZE

## Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 81 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE)

## Art. 63.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 81/2000*

1. L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Principi generali). — 1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'art. 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato, l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.

3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all'esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione, previa integrazione della deliberazione di cui all'art. 4.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.».


## Art. 64.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 81/2000*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 81/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Sono riservate alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:

a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'art. 2:



b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell'igiene degli alimenti, dell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano.».

Art. 65.

*Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 81/2000*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 81/2000 è inserito il seguente:

«2-bis. I procedimenti sanzionatori in corso fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 4 sono portati a termine secondo le disposizioni pregenti.».

### Capo VIII

ISTITUTI STATUTARI

#### Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2008, N. 5  
(NORME IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI E DI RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA REGIONE)

Art. 66.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 5/2008*

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: «di cui alla lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c)».

#### Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1972, N. 19  
(NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI)

Art. 67.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 19/1972*

1. Al secondo periodo del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), le parole: «entro un mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni».

2. Alla fine del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 19/1972 sono aggiunte, le parole: «Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell'art. 74 dello Statuto.».

### Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

09R0325

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 63.

**Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 10 dicembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2006*

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

«5. Il PAR si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata. Il programma forestale regionale, di cui all'art. 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), si rapporta al PAR.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2006*

1. Dopo il n. 3 della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2006 è aggiunto il seguente:

«3-bis) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;»

2. Dopo il n. 9 della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2006 è aggiunto il seguente:

«9-bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio;»

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 dicembre 2008

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 2008.*

09R0326



LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2008, n. 64.

**Disposizioni in materia di personale degli enti e organismi dipendenti.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  
n. 43 del 10 dicembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di personale  
degli enti e organismi dipendenti*

1. Gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, che si sono attenuti ad uno dei criteri di contenimento della spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 (Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti), possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato qualora l'incidenza della somma delle spese di personale della Regione e di detti enti sia inferiore al 50 per cento della somma delle spese correnti della Regione e dei medesimi enti.

2. Il rispetto dei criteri di cui al comma 1 è certificato dalla Direzione generale competente in materia di bilancio e finanze con riferimento all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2008

*Il vicepresidente:* GELLI

09R0327

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2008, n. 16.

**Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - articolo 45 e articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.**

*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale  
della Regione Umbria - serie generale - n. 52 del 14 novembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

Art. 1.

*Saldo finanziario*

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 37, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e successive modifiche ed integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, è accertato in € 98.982.833,80. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2.

*Copertura finanziaria*

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 (bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010), la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 98.982.833,80, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2008 e con onere massimo di ammortamento di € 150.000,00 per l'anno 2008 e di euro 9.000.000,00 dal 2009 in poi.


2. All'onere conseguente dal comma 1 si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2008 e successivi, del bilancio pluriennale 2008-2010.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3.

*Fondi da reiscrivere*

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2008, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati



entro il termine dell'esercizio 2007, a norma dell'art. 82, comma 6 della legge regionale n. 13/2000, è accertato in € 941.418.643,90, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4.

*Fondi perenti*

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 13/2000, è approvata la tabella D), allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2007 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2008 e di cui all'art. 3.

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI 26 MARZO 2008, N. 4, 26 MARZO 2008, N. 5, 27 MARZO 2008, N. 6

Art. 5.

*Modifica all'art. 10 della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6*

1. Ai commi 1, 4 e 7 dell'art. 10, della legge regionale n. 6/2008 la parola: «quaranta» è sostituita con la seguente: «trenta».

«Art. 6.

*Modifica all'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4*

1. Al comma 1 dell'art. 10, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008), l'importo di «euro 92.000,00» è sostituito con il seguente: «euro 281.874,14».

Art. 7.

*Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6*

1. Alla tabella C) della legge regionale n. 4/2008, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

2. Alla tabella D) della legge regionale n. 4/2008, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

3. La tabella H), della legge regionale n. 6/2008, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2007, è sostituita dalla allegata tabella F).

4. La tabella E), della legge regionale n. 6/2008, relativa alla destinazione del mutuo di € 56.000.500,00, è sostituita dalla allegata tabella E).

5. La tabella F), della legge regionale n. 6/2008, relativa alla situazione dei mutui e prestiti, è sostituita dalla allegata tabella N).

6. La tabella L), della legge regionale n. 6/2008, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

7. La tabella M), della legge regionale n. 6/2008, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella L).

8. La tabella O), della legge regionale n. 6/2008, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella M).

9. L'elenco n. 3 della legge regionale n. 6/2008, relativo alle UPB collegate ai fini delle variazioni compensative, di cui all'art. 46, comma 4, della legge regionale n. 13/2000, è sostituito dalla allegata tabella O).

Art. 8.

*Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) e successive modifiche, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge regionale 26 marzo 2008, n. 4*). — 1. In attuazione del documento annuale di programmazione e della legge finanziaria regionale 2008-2010 è istituito un fondo regionale finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati ai sensi del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

2. La giunta regionale con proprio atto disciplina annualmente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo attenendosi ai criteri generali che tengono conto della composizione anagrafica delle famiglie, della loro situazione reddituale e patrimoniale, della continuità educativa della frequenza presso i servizi delle bambine e dei bambini iscritti.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, è determinata, per l'anno 2008, in € 1.500.000,00, con imputazione alla UPB 10.1.008 denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 963).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 2), lettera A), della tabella A), della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

5. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità».

2. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 5/2008, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (*Modifica ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria*). — 1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione, delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti».

Art. 6-ter (*Modifica ed integrazione alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 - Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria*). — 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 27/1998, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Personale dipendente*). — 1. Al consorzio si applicano, ai fini del rispetto dei limiti quantitativi di spesa e di reclutamento del personale dipendente, le disposizioni previste per la Regione, gli enti e le agenzie da questa dipendenti.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il consorzio adegua il proprio statuto e regolamenti interni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 265 dell'11 novembre 2008».

Art. 6-quater (*Modifica della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 - Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento*). — 1. All'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, dopo le parole: «fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione», eliminare le parole: «previste dallo stesso art. 2» e aggiungere le seguenti: «e comunque fino all'assunzione a tempo indeterminato in attuazione del piano di stabilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1».



Art. 6-quinquies (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica). — 1. All'art. 19, comma 4 della legge regionale n. 30/2004 dopo le parole: "che traggono un beneficio" abrogare le seguenti: "diretto e specifico".

2. All'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 30/2004 dopo le parole: "beneficio di bonifica consiste nel vantaggio" abrogare le seguenti "diretto e specifico".

3. All'art. 20 della legge regionale n. 30/2004 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5.

4. All'art. 20 della legge regionale n. 30/2004, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all'art. 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell'intesa sancita in sede di conferenza Stato - Regioni concernente l'attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge."».

#### Art. 9.

*Avvio delle misure 226 e 227 del piano di sviluppo rurale 2007/2013*

1. Al fine di garantire l'avvio delle misure 226 e 227, previste dal piano di sviluppo rurale dell'Umbria 2007-2013, in cui la Regione è beneficiario finale, è autorizzata, per l'anno 2008, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la spesa di € 200.000,00 (UPB 07.2.001- cap. 8303 - Rif. Entrata UPB 4.03.004 - cap. 1303).

#### TITOLO III

#### NORME FINALI

#### Art. 10.

*Variations di bilancio*

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B), allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 13 novembre 2008

LORENZETTI

(Omissis)

09R0099

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2008, n. 17.

**Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 26 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) edificio: l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell'edificio, misurato sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell'edificio;

c) sostenibilità ambientale: la valutazione dell'impatto prodotto da un edificio sull'ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell'edificio stesso;

d) certificazione di sostenibilità ambientale: il documento attestante la sostenibilità ambientale dell'edificio conseguita in base alla verifica del punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;

e) caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarità ed alle condizioni del sito sul quale insiste l'edificio con riferimento agli aspetti morfologici, idrogeologici, geologici di sismicità naturale, storici e antropologici, climatici, all'orientamento ed alla vegetazione presente;

f) carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite al suo impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di rifiuti ed alla permeabilità dei suoli;

g) consumo di risorse: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;



h) risorse naturali dell'ambiente: sono l'aria, l'acqua, il suolo, l'ecosistema della fauna, l'ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti energetiche naturali.

2. Ai fini della presente legge si ha un uso sostenibile del territorio quando l'ambiente naturale, nella totalità dei suoi aspetti, viene considerato come risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.

3. Ai fini della presente legge lo sviluppo sostenibile dell'edificato si ha quando, adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed ecologici, è possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l'uso di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo energetico.

## TITOLO II

### CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

#### Art. 3.

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione riguarda:

a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste;

c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).

2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:

a) la qualità dell'ambiente esterno;

b) il risparmio delle risorse naturali;

c) la riduzione dei consumi energetici;

d) la riduzione dei carichi ambientali;

e) la qualità dell'ambiente interno;

f) la qualità della gestione e del servizio;

g) l'integrazione con il sistema della mobilità pubblica.

3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l'utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.

4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.

6. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.

#### Art. 4.

##### *Disciplinare tecnico*

1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

2. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli articoli 17 e 18.

#### Art. 5.

##### *Richiesta di certificazione*

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalità di cui al presente Titolo;

b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui all'articolo 4 con la determinazione del punteggio e l'individuazione della classe di appartenenza dello stesso;

c) l'attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005;

d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

#### Art. 6.

##### *Rilascio di certificazione*

1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con norme regolamentari di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) su richiesta del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, ovvero del soggetto attuatore dell'intervento.

2. La certificazione di sostenibilità ambientale ha validità di dieci anni, decorsi i quali decadono i benefici di cui all'articolo 17, comma 3 salvo che esso sia rinnovato con le stesse modalità previste per il suo rilascio.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale è affissa nell'edificio in luogo facilmente visibile e contiene almeno i seguenti dati:

a) la localizzazione, l'individuazione delle caratteristiche edilizie e la destinazione d'uso dell'edificio;

b) la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell'edificio;

c) la data del rilascio e la validità temporale.

4. Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo dell'edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata all'atto di compravendita o all'atto di cessione del godimento, in originale o copia autentica.

5. La certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata alla documentazione da presentare al Comune ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).



## TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA  
ED EDILIZIA SOSTENIBILE

## Art. 7.

*Strumenti di indagine territoriale*

1. Il Comune, per le finalità di cui alla presente legge, si dota delle seguenti carte tematiche a supporto delle scelte pianificatorie:

a) carta dei detrattori ambientali artificiali nella quale sono evidenziate le cave, gli invasi artificiali, le attività a rischio di incidente rilevante, gli allevamenti intensivi, le discariche, le centrali elettriche, le linee elettriche ad alta tensione e le altre sorgenti puntuali di rilevante emissione elettromagnetica;

b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate la vulnerabilità dei suoli sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e degli acquiferi, nonché le aree ad elevata presenza di radon;

c) carta climatica nella quale sono rappresentati gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;

d) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi ad uso idropotabile e gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse.

2. Le carte a scala regionale di cui al comma 1 sono predisposte e aggiornate a cura della Regione e sono messe a disposizione del Comune che provvede ad integrarle con riferimento alle particolarità del proprio territorio.

## Art. 8.

*Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio*

1. In fase di progettazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, la natura del suolo è analizzata e valutata ai fini dell'uso sostenibile del territorio di cui all'articolo 2, comma 2, tenendo conto della sua vocazione naturale ambientale storica e paesaggistica, della situazione idrogeologica, delle falde sotterranee e della presenza di emissioni nocive.

2. L'individuazione di nuove aree per insediamenti ed infrastrutture tiene conto, già nelle fasi di studio preliminare, delle analisi morfologiche del terreno in modo da evitare l'utilizzazione di aree che comportano eccessivi sbancamenti tali da modificare sostanzialmente il profilo e le caratteristiche del terreno medesimo.

3. I nuovi insediamenti, al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, assicurano:

a) la contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

b) la possibilità di collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi prevedendo appositi percorsi pedonali o ciclabili, indipendenti dal traffico veicolare;

c) nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei diversamente abili, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di pericolosità;

d) la realizzazione di nuove aree produttive, industriali e artigianali, ecologicamente attrezzate garantendo il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, compresi quelli di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

e) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, tenendo conto delle normative di settore e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

f) la presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché le condizioni ottimali che consentano un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico.

4. La realizzazione di nuovi insediamenti garantisce la tutela delle risorse naturali dell'ambiente definite all'articolo 2, comma 1, lettera h) e il rispetto delle caratteristiche storico morfologiche.

## Art. 9.

*Recupero dell'acqua piovana*

1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

2. L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;

b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;

c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;

d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o atinta dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre della deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

## Art. 10.

*Permeabilità dei suoli*

1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarica naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull'intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo seguente:

a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, la superficie permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;



b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.

2. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

3. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

4. Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.

#### Art. 11.

##### *Criteria di uso sostenibile e tutela del territorio*

1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.

2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa l'immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno.

3. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

4. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.

5. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) avviene previa depurazione mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i parcheggi realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Per i parcheggi già esistenti con copertura impermeabile è obbligatorio l'adeguamento in occasione dei rifacimenti della finitura superficiale.

#### Art. 12.

##### *Esposizione e soleggiamento degli edifici*

1. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici e favorire l'utilizzo di energia solare.

2. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi di ristrutturazione urbanistica garantiscono ad ogni singolo edificio la migliore insolazione e un efficiente utilizzo dell'energia solare.

3. I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sono corredati da un apposito studio ed opportune rappresentazioni grafiche relative alla condizione di insolazione degli insediamenti e degli edifici.

#### Art. 13.

##### *Sistemi di riscaldamento*

1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all'utilizzo di sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.

#### Art. 14.

##### *Igiene urbana*

1. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica prevedono spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Prevedono, altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale.

#### Art. 15.

##### *Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile*

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l'installazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionato per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento ditale soglia.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

#### Art. 16.

##### *Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti*

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dell'edificato gli interventi edilizi privilegiano l'uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali.

2. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall'attività edilizia è privilegiato l'utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.



3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e biocompatibilità.

TITOLO IV  
INCENTIVAZIONI

Art. 17.  
*Incentivi economici*

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge:

a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ed a sostenere gli enti locali nella attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici che ottengano la certificazione di sostenibilità medesima;

b) stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare, mediante la riduzione degli oneri finanziari, i soggetti pubblici e privati che realizzano gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Comune può prevedere, in favore di coloro che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, anche in base ai criteri e alle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2004. E altresì consentito il rimborso degli oneri già corrisposti da richiedere entro il termine di validità del titolo abilitativo.

3. Il Comune può riconoscere incentivi in materia di imposte o tasse comunali per i proprietari di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge.

Art. 18.

*Altre forme di incentivazione e diffusione*

1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale.

2. La Regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione volti alla conoscenza dei criteri di sostenibilità ambientale degli edifici, anche avvalendosi della collaborazione di enti tecnico-scientifici, di agenzie, di ordini professionali e di associazioni operanti nel settore dell'edilizia, aventi i seguenti obiettivi:

a) la sensibilizzazione delle imprese di costruzione, delle maestranze, delle scuole e degli utenti finali per favorire la conoscenza e la diffusione di comportamenti;

b) lo sviluppo e la qualificazione dei servizi tecnologici degli edifici;

c) la formazione di esperti qualificati in materia di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi e l'aggiornamento professionale.

3. La Giunta regionale, per l'incentivazione delle soluzioni più avanzate anche dal punto di vista architettonico adottate nell'ambito della certificazione ambientale degli edifici, prevede l'assegnazione di riconoscimenti per gli edifici che raggiungono le migliori prestazioni.

4. È istituito il registro degli edifici che hanno conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale contenente l'elenco dei fabbricati, le caratteristiche di sostenibilità, il punteggio e la classe di appartenenza.

TITOLO V

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 19.  
*Compiti della Regione*

1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all'articolo 7.

2. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari attuative con particolare riferimento:

a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 3, comma 6;

b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei materiali di cui all'articolo 16;

c) alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 20.  
*Compiti dei Comuni*

1. I Comuni, entro duecentoquaranta giorni dall'emanazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'articolo 19:

a) adeguano il regolamento comunale per l'attività edilizia alle disposizioni della presente legge e delle relative norme regolamentari;

b) stabiliscono la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

c) definiscono gli incentivi in materia di imposte o tasse comunali ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. I Comuni, nella formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, applicano le disposizioni di urbanistica ed edilizia sostenibile di cui alla presente legge.

Art. 21.  
*Controlli e sanzioni*

1. Il Comune in applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 1/2004, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell'ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui al comma 1, invita l'interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell'annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.

Art. 22.  
*Norme finali*

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle normative urbanistiche ed edilizie dei Comuni e delle Province, salvo che queste non prevedano parametri e disposizioni più restrittive.

2. Ai procedimenti concernenti il rilascio, del titolo abilitativo e l'adozione di piani attuativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni della presente legge.

3. Le disposizioni concernenti il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge si applicano successivamente all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 19.



## Art. 23.

*Clausola valutativa*

1. Trascorsi due anni dell'entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno della sostenibilità ambientale, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:

a) le forme di incentivazione, promozione, sensibilizzazione e di formazione promosse dalla Regione;

b) l'entità dei contributi concessi per promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale;

c) nel periodo di tempo considerato specificare, per classi di Comuni, le tipologie degli edifici pubblici e privati che hanno conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale;

d) tipologia ed entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a);

e) tipologia ed entità delle agevolazioni fiscali e degli incentivi concessi dai Comuni;

f) in che misura la concessione dei contributi regionali e incentivi comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel territorio umbro;

g) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che producono materiali e componenti per l'edilizia;

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le possibili soluzioni.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 2 la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale l'elenco dei Comuni che hanno adottato le carte tematiche di cui all'articolo 7 e hanno provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi anche in riferimento ai nuovi insediamenti.

## Art. 24.

*Norma finanziaria*

1. Per l'anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata «Attività di informazione ed educazione ambientale» (cap. 5831 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata «Attività di informazione ed educazione ambientale» (cap. 5833 n.i.).

3. Per l'anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 18, comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata «Attività di informazione ed educazione ambientale» (cap. 5832 n.i.).

4. Per l'anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19, comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.008 del bilancio di previsione 2008 denominata «Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale» (cap. 5802 n.i.).

5. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3 e 4 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2008 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5010).

6. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 18 novembre 2008

LORENZETTI

09R0100

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2008, n. 18.

**Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 17 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PRINCIPI, FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione Umbria promuove l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in attuazione del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (art. 3, n. 6), nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici, nonché in ossequio al decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al trenta per cento del fabbisogno medesimo), e relative circolari esplicative.

Art. 2.

*Finalità*

1. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:

a) adozione della politica comunitaria del «Green public procurement» (Acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;

b) riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

c) riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o riciclati post-consumo;



d) promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti;

e) riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione, sostituzione o eliminazione dell'acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di difficile smaltimento o comunque a significativo impatto ambientale;

f) promozione a livello regionale e locale di attività d'informazione e sensibilizzazione alla problematica degli acquisti ecologici, di modelli di consumo più responsabili nei confronti dell'ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine di favorire la conoscenza delle problematiche relative all'eco-compatibilità della spesa pubblica.

#### Art. 3.

##### *Ambito soggettivo di applicazione*

1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, alle province, ai comuni con popolazione residente non inferiore a cinquemila abitanti, alle società a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale.

#### Art. 4.

##### *Piano d'azione per gli acquisti verdi*

1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 203/2003 del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e relative circolari esplicative, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo di riconversione al termine del primo triennio di almeno il trenta per cento delle proprie forniture. I successivi Piani verificano l'esistenza delle condizioni per l'aumento di detta percentuale.

2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali;
- f) produzione di rifiuti, non tossici, riutilizzabili o riciclabili.

3. Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) arredi;
- b) materiali da costruzione;
- c) manutenzione delle strade;
- d) gestione del verde pubblico;
- e) illuminazione e riscaldamento;
- f) elettronica;
- g) tessile;
- h) cancelleria;
- i) ristorazione;
- j) materiali per l'igiene;
- k) trasporti.

4. Le amministrazioni provvedono con cadenza annuale al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano.

#### Capo II

##### INTRODUZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI NEI PUBBLICI APPALTI

#### Art. 5.

##### *Clausole ambientali nei bandi e nei capitolati pubblici*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'art. 4.

#### Art. 6.

##### *Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale*

1. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.

2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

#### Art. 7.

##### *Considerazioni ambientali*

1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni appaltanti possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di valutazione dell'offerta.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finali*

1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati ad interventi nei settori interessati dalla presente legge.

2. L'entità dei finanziamenti è commisurata al raggiungimento dell'obiettivo di riconversione di cui all'art. 4, comma 1.

3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi di gara e contratti rispettivamente indetti e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5834 n. i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5010).



3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 dicembre 2008

LORENZETTI

09R0194

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 19.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2009.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 58 del 17 dicembre 2008)

(Omissis).

09R0195

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 35.

**Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2007.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 28 del 16 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rendiconto Generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2007 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

*Entrate di competenza*

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; le entrate extratributarie, le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in conto capitale; le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie; le entrate per contabilità speciali; accertate nell'esercizio 2007, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto del bilancio in

	Euro 2.522.081.658,23
riscosse	Euro 1.685.249.331,00
e rimaste da riscuotere	Euro 538.558.303,01
avanzo di amministrazione accertato	Euro 298.274.024,22

Art. 3.

*Spese di competenza*

Le spese correnti, quelle in conto capitale, quelle per il rimborso di prestiti e per partite di giro, impegnate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano nel conto del bilancio in

	Euro 2.130.187.287,54
delle quali furono pagate	Euro 1.570.962.200,03
e rimasero da pagare	Euro 559.225.087,51

Art. 4.

*Accertamento ed impegni*

Il riepilogo generale delle Entrate accertate e delle Spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 2007, dal conto del bilancio, risulta stabilito come segue:

*Entrate*

Tit. I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione Euro 428.277.012,85

Tit. II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti Euro 803.101.012,18

Tit. III - Entrate extratributarie Euro 22.425.625,59

Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in conto capitale Euro 148.226.503,84

Tit. V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie Euro 498.761,68

Tit. VI - Entrate per contabilità speciali Euro 821.278.717,87

Avanzo di amministrazione Euro 298.274.024,22

Totale entrate accertate Euro 2.522.081.658,23

*Spese*

Tit. I - Spese correnti Euro 942.329.419,84

Tit. II - Spese in conto capitale Euro 356.349.570,07

Tit. III - Spese per rimborso prestiti Euro 10.229.579,76

Tit. IV - Spese per partite di giro Euro 821.278.717,87

Totale spese impegnate Euro 2.130.187.287,54

*Riepilogo gestione di competenza*

Entrate accertate Euro 2.522.081.658,23

Spese impegnate Euro 2.130.187.287,54

Avanzo di competenza Euro 391.894.370,69



**Art. 5.**  
*Residui attivi 2006 e precedenti*

I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 2006	Euro 2.224.792.164,80
di cui furono riscossi nell'esercizio 2007	Euro 1.171.131.231,74
e rimasero da riscuotere alla fine dell'esercizio	Euro 1.036.000.309,65
Dal conto sono stati eliminati:	
a) per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per	Euro 21.543.677,87
b) e sono stati riaccertati residui per	Euro 3.883.054,46

**Art. 6.**  
*Residui passivi 2006 e precedenti*

I residui passivi rimasti accesi al 31 dicembre 2006	Euro 2.109.073.324,98
di cui furono pagati nell'esercizio 2007	Euro 859.829.683,48
e rimasero da pagare alla fine dell'esercizio	Euro 1.106.261.475,62
Dal conto dei residui passive sono stati eliminati:	
a) per insussistenza o prescrizione	Euro 14.967.200,14
b) per perenzione amministrativa	Euro 128.014.965,74

**Art. 7.**  
*Somma dei residui attivi*

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2007 (art. 2)	Euro 538.558.303,01
esercizi precedenti (art. 5)	Euro 1.036.000.309,65
residui attivi al 31 dicembre 2007	Euro 1.574.558.612,66

**Art. 8.**  
*Somma dei residui passivi*

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2007 (art. 3)	Euro 559.225.087,51
esercizi precedenti (art. 6)	Euro 1.106.261.475,62
residui passive al 31 dicembre 2007	Euro 1.665.486.563,13

**Art. 9.**  
*Situazione finanziaria*

L'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2007 è accertato in Euro 517.215.913,16 come risulta dai seguenti dati:

<i>Attivo</i>	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2006	Euro 182.555.184,40
Riscossioni effettuate in conto residui	Euro 1.171.131.231,74
Riscossioni effettuate in conto competenza	Euro 1.685.249.331,00
Totale attivo	Euro 3.038.935.747,14
<i>Passivo</i>	
Pagamenti effettuati in conto residui	Euro 859.829.683,48
Pagamenti effettuati in conto competenza	Euro 1.570.962.200,03
Totale passive	Euro 2.430.791.883,51
Fondo di cassa al 31 dicembre 2007	Euro 608.143.863,63
Residui attivi	Euro 1.574.558.612,66
Somma attiva	Euro 2.182.702.476,29
Residui passive	Euro 1.665.486.563,13
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2007	Euro 517.215.913,16

**Art. 10.**  
*Eliminazione dal conto dei residui attivi*


I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 2006 e non riscossi entro il termine dell'esercizio 2007, descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

**Art. 11.**  
*Eliminazione dal conto dei residui passivi*

I residui passivi accesi al 31 dicembre 2006 non pagati al termine dell'esercizio 2007, descritti nelle colonne n. 10 e n. 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite.

**Art. 12.**  
*Autonomia contabile del Consiglio Regionale*

È approvato l'allegato rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della autonomia contabile del Consiglio Regionale, così come determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.



## Art. 13.

*Operazioni di raccordo*

Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine all'allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

## Art. 14.

*Enti dipendenti*

Sono approvati gli allegati rendiconti degli esercizi finanziari 2007 dei sottoelencati Enti Dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali a fianco di ciascuno indicate.

(*Omissis*).

**09R0046**

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2008, n. 15.

### Disciplina per l'attività di agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 45 bis del 10 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire:

- a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
- b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;
- c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;
- d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;
- g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale;
- h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;
- i) la funzione educativa e didattica dell'attività agricola;
- l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agriturbistica;
- b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agriturbistica;
- c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agriturbistici;

d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

## Art. 2.

*Definizione dell'attività di agriturismo*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1, commi 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica i soggetti di cui all'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la miscela di vino;
- d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

## Art. 3.


*Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero*

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:

- a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;
- b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;
- c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

3. I locali utilizzati ad uso agriturbistico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536.



## Art. 4.

*Funzioni e compiti amministrativi della Regione*

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del regolamento previsto dall'art. 19, comma 1;
- b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Province e ai Comuni, di cui agli articoli 5 e 6;
- c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'art. 17;
- d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;
- f) l'istituzione dell'archivio regionale.

## Art. 5.

*Funzioni e compiti amministrativi delle Province*

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);
- b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 96/2006, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
- c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristiche e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche;
- d) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'art. 10, comma 5, della presente legge.

## Art. 6.

*Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni*

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività relative alle dichiarazioni di inizio di attività;
- b) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12.

## Art. 7.

*Esercizio dell'attività agrituristiche*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristiche la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:

- a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'art. 10;
- b) il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n. 46;
- c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;
- d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

e) il possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;

f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;

g) la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;

h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristiche. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;

i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristiche. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;

l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;

m) il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

2. L'attività agrituristiche può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione.

3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.

4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 1, sono allegati:


- a) l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;
- c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristiche ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

5. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).

6. Non possono esercitare l'attività agrituristiche, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della dichiarazione di inizio dell'attività ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente.



## Art. 8.

*Archivio regionale*

1. Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'archivio regionale delle aziende agrituristiche ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'art. 13 della legge n. 96/2006.

2. L'archivio regionale cura l'elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 21.

3. Le modalità di tenuta dell'archivio sono disciplinate dal regolamento.

## Art. 9.

*Riserva di denominazione*

1. L'uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della presente legge.

## Art. 10.

*Connessione e prevalenza*

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente.

2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristiche si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristiche sulla base delle tabelle di cui al comma 5.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

4. La connessione dell'attività agrituristiche si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristiche, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.

5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'art. 15.

## Art. 11.

*Obblighi degli operatori agrituristiche*

1. Gli operatori agrituristiche sono tenuti:

a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;

b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti;

c) ad osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;

e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

## Art. 12.

*Sanzioni amministrative*

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività.

2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'art. 9 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune;

b) omessa comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e d);

c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);

d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).

4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di cui all'art. 19, comma 1 e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.

7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - testo unico delle leggi sanitarie, nonché per quanto applicabili le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.

## Art. 13.

*Norme igienico-sanitarie*

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristiche sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni della vigente normativa comunitaria e statale.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione.

5. Nei casi di cui all'art. 7, comma 5, può essere consentito l'uso della cucina domestica.

6. Il regolamento di cui all'art. 19, comma 1, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristiche.



## Art. 14.

*Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche*

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province ed i sindaci possono promuovere la stipula di intese fra le amministrazioni competenti per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.

3. I controlli sono svolti anche a campione per la cui scelta sono prese in considerazione segnalazioni di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato e sono immediatamente comunicati con i relativi esiti alle amministrazioni competenti.

4. Copia delle intese di cui al comma 1 è trasmessa, anche per via telematica, all'ufficio regionale competente.

## Art. 15.

*Comitato tecnico regionale per l'agriturismo*

1. È istituito presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, quale organo consultivo in materia di agriturismo, il comitato tecnico regionale per l'agriturismo, di seguito denominato comitato tecnico regionale, costituito da:

a) il dirigente del settore competente in materia di agriturismo o suo delegato, che lo presiede;

b) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica e abitativa;

c) un dirigente dell'assessorato alla sanità;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani designato dall'associazione;

f) un rappresentante designato da ciascuna delle Province;

g) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni di segretario.

2. Il comitato tecnico regionale svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere sul regolamento di cui all'art. 19, comma 1;

b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 96/2006;

c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;

d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;

e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e sulle attività di formazione.

3. Il comitato tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato quando sono stati nominati i due terzi dei componenti; le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

## Art. 16.

*Formazione*

1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristiche, sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale.

## Art. 17.

*Iniziative ammesse a incentivi*

1. Alle imprese singole o associate che esercitano l'attività agriturbistica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative:

a) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali da destinare ad attività agriturbistica;

b) il recupero ed il restauro nonché l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, al consumo e alla vendita dei prodotti;

c) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;

d) l'allestimento delle aree di sosta per i campeggiatori;

e) la realizzazione di impianti e di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive, ivi compresi i percorsi aziendali, i recinti per l'equiturismo;

f) le nuove costruzioni di servizi igienico-sanitari per l'agricampeggio;

g) il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità aziendale, ivi compresa la realizzazione di aree di sosta;

h) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agriturbistico;

i) l'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature;

l) la realizzazione di impianti ad uso collettivo.

## Art. 18.

*Interventi promozionali*

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agriturbistici maggiormente rappresentative a livello regionale, può finanziare:

a) manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze ovvero di lavoro a scopo divulgativo per la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni del mondo rurale e dei prodotti tipici regionali e biologici anche di concerto con il programma promozionale dell'assessorato regionale al turismo;

b) sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all'estero, dell'offerta agriturbistica.

## Art. 19.

*Strumenti di attuazione*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il comitato tecnico regionale, adotta un regolamento di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 96/2006;

c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'art. 10, comma 5;

d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;

e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;



f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;

g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;

h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;

i) criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agrituristica.

2. Gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo e agrituristico di cui alla presente legge sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'art. 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle conseguenti potestà regionali di cui all'art. 117, comma 4, della Costituzione e nel rispetto delle modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e relative procedure di consultazione, la Giunta regionale adotta le deliberazioni e gli atti necessari. Il piano esecutivo è deliberato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro e non oltre il 30 giugno 2009, previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale. Il piano individua i parametri per l'inquadramento in relazione al titolo di studio posseduto e alla competenza e professionalità già acquisite nell'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale continua in ogni caso ad avvalersi del personale di cui al presente comma durante tutto il periodo di attuazione del piano. Le somme previste sull'unità previsionale di base 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente comma, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla upb 6.23.104.

#### Art. 20.

##### *Norme transitorie, abrogazioni*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 19, comma 1; da tale data è abrogata la legge regionale 28 agosto 1984, n. 41.

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della previgente disciplina.

#### Art. 21.

##### *Clausola valutativa*

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'art. 14, svolta dagli enti competenti;

c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;

d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;

e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;

f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;

g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;

h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;

i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;

l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;

m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.

#### Art. 22.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulla misura 3.1.1 «Diversificazione in attività non agricole» del Programma di sviluppo rurale della regione Campania approvato dalla Comunità Europea in data 24 ottobre 2007 per l'intero periodo 2007-2015 e per un importo pari ad euro 33.962.894,00 e sulla misura 3.3.1 «Formazione ed informazione» del PSR della regione Campania per un importo pari ad euro 480.000,00.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 novembre 2008

BASSOLINO


(*Omissis*).

**09R0003**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 127,00)*

*(di cui spese di spedizione € 73,00)*

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,40)*

*(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 6 1 3 \*

€ 4,00

